

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 30 del 30 Novembre 2023

SOMMARIO

1. L. N. 168/2023 - Pubblicata la legge che reca disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica	2
2. L. N. 169/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 131/2023, recante misure contro il caro prezzi e di sostegno alle famiglie e alle imprese	2
3. L. N. 170/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 132/2023, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali	3
4. SUAP - Pubblicate le nuove specifiche tecniche delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati.....	4
5. TITOLARITA' EFFETTIVA - In corso il primo popolamento del Registro dei titolari effettivi – Qualche considerazione sugli Enti del Terzo settore	4
5.1. COMUNICAZIONI TITOLARITA' EFFETTIVA - Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni	7
6. ANPR - Fissate le modalità per la richiesta di certificati anagrafici da parte degli avvocati	9
7. LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI - Le comunicazioni al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche - Adottato il Modello "UNILAV-Sport"	10
8. BALNEARI - CONTINUA IL CAOS - La Cassazione boccia il Consiglio di Stato - Adesso tocca alla politica	12
9. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - Circolare interpretativa del Ministero sugli affidamenti sotto-soglia - L'opinione dell'ANAC	13
10. LOAgri - Lavoro occasionale in agricoltura - Nuova figura contrattuale solo per il biennio 2023-2024 - Le indicazioni del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INL - Sintesi degli adempimenti	14
11. LE ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA - Istruzioni operative	16
12. SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - Contributi rivolti ad azioni di valorizzazione - Domande entro il prossimo 22 dicembre	17
13. TAX CREDIT CINEMA - Aperta la sessione ricognitiva per le domande di credito d'imposta dal 20 novembre	18
14. ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE - Al via le domande per contributi da parte di privati e imprese	18
15. "VOCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE" - Domande dal 29 novembre	19
16. CONTRATTI DI SVILUPPO AMBIENTE E TURISMO - Riapre lo sportello - Domande dal prossimo 4 dicembre	20
17. INNOVATION NETWORK - Supporto ai progetti di sviluppo presentate da startup - Domande di agevolazione entro il 6 dicembre	21
18. SEND - Attiva la piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni	22
19. LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA UN REGIME ITALIANO DA 1,7 MILIARDI DI EURO A SOSTEGNO DI IMPIANTI AGROVOLTAICI	23

20. DAC 7 - IN VIGORE LA DIRETTIVA CHE REGOLA I RAPPORTI TRA PIATTAFORME ONLINE E FISCO - Prima comunicazione entro il 31 gennaio 2024 - Emanato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate ..	23
21. Progetto NS4nZEBs - Quanto è Smart e Green la tua attività? - Compila il questionario.....	25
22. MODELLO EAS 202 - REMISSIONE IN BONIS - Invio entro il prossimo 30 novembre.....	26
23. CORTE DI CASSAZIONE - L'esercizio abusivo della professione è reato	26
24. I BONUS EDILIZI NEL 2024 - Il punto della situazione fatta da edilportale	27
25. INPS - ONLINE IL NUOVO PORTALE DELLA DISABILITA'	28
26. VOTO ELETTRONICO - Prime simulazioni il prossimo 13 e 14 dicembre	29
27. BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA - Non è un autoveicolo che rientra nell'obbligo di assicurazione	30
28. DATI CATASTALI CON CORRETTI - Indicazioni per la richiesta di correzioni.....	30
29. COP28 - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dal 30 novembre al 12 dicembre 2023.....	31
Altre notizie in breve	32
Rassegna della Gazzetta Ufficiale italiana ed europea	34

1. L. N. 168/2023 - Pubblicata la legge che reca disposizioni per il contrasto alla violenza sulle donne e domestica

Il giorno prima della giornata internazionale contro la violenza sulle donne è stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023, la **LEGGE 24 novembre 2023, n. 168**, recante "**Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica**".

La legge si compone di 19 articoli, diretti da un lato a **rafforzare la protezione delle vittime di violenza attraverso misure di prevenzione**, il potenziamento delle misure cautelari e l'anticipazione della soglia della tutela penale, dall'altro ad **assicurare la certezza dei tempi dei procedimenti** che hanno ad oggetto reati di violenza di genere o domestica.

LINK:

[Per consultare il testo della legge n. 168/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento, cliccare QUI.](#)

2. L. N. 169/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 131/2023, recante misure contro il caro prezzi e di sostegno alle famiglie e alle imprese

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, la **Legge 27 novembre 2023, n. 169**, recante "**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio**".

La legge di conversione - in vigore dal 29 novembre 2023 - si compone di soli **10 articoli** suddivisi nei seguenti **quattro Capi**:

Capo I - Misure in materia di energia e interventi per sostenere il potere di acquisto delle famiglie (artt. 1 – 3)

Capo II - Misure in materia di versamenti fiscali (art. 4)

Capo III - Misure a tutela del risparmio e della continuità aziendale, nonché per il potenziamento delle attività di valutazione della spesa pubblica (artt. 5 – 7)

Capo IV - Disposizioni finali (art. 7-bis - 8).

In particolare:

- disposta la cessazione - nel IV trimestre 2023 - delle compensazioni complementari integrative (CCI) invece previste per il III trimestre (art. 1, comma 1);
- istituito un contributo straordinario per il IV trimestre 2023 per i clienti domestici titolari di bonus sociale elettrico (art. 1, comma 8);
- confermato, per il IV trimestre 2023, l'azzeramento degli oneri di sistema per il settore del gas (art. 1, comma 3).

La **social card "Dedicata a Te"** riceverà un'iniezione di liquidità: per l'anno 2023 viene incrementata da 500 a 600 milioni la dotazione del Fondo, allo scopo di estendere il contributo, attualmente previsto per i beni alimentari di prima necessità, ai carburanti, oltre che, in alternativa, agli abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale.

Disposto l'**incremento di 12 milioni di euro per il 2023 del c.d. Fondo Bonus Trasporti**, già previsto a normativa vigente con una dotazione di 100 milioni di euro nel 2023, allo scopo di far fronte alle esigenze emerse in corso d'anno (art. 2, comma 4).

Prevista anche una sanatoria sugli scontrini.

In particolare, viene concessa la facoltà di avvalersi del ravvedimento operoso ai contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi, anche se le predette violazioni siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023, a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023 (art. 4).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento sui contenuti del provvedimento dal dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, cliccare QUI.](#)

3. L. N. 170/2023 - Pubblicata la legge di conversione del D.L. n. 132/2023, recante proroga di termini normativi e versamenti fiscali

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023, la **Legge 27 novembre 2023, n. 170**, recante **"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali."**

La legge di conversione - in vigore dal 29 novembre 2023 - si compone di **41 articoli** (erano 17 del decreto-legge) nei quali vengono disposte diverse proroghe per garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa.

In particolare:

- proroga al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l'accesso alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa, estese fino all'80% del capitale, a favore di giovani di età inferiore a 36 anni e giovani coppie con ISEE non superiore a 40 mila euro annui (art. 1);
- introdotto in sede referente, proroga, fino al 31 dicembre 2024, la durata dei contratti di locazione o di assegnazione in godimento degli immobili residenziali realizzati, in regime di edilizia agevolata, con il programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata (art. 1-bis)
- proroga - dal 30 settembre al 15 novembre 2023 - il termine per il versamento in unica soluzione dell'imposta sostitutiva sul valore di acquisto delle crypto-attività possedute alla data del 1° gennaio 2023 e posticipa, alla medesima data del 15 novembre 2023, il termine a partire dal quale è possibile rateizzare l'importo dovuto (art. 2)
- rimessione in termini i soggetti che, a causa degli eventi meteorologici avvenuti nel mese di luglio 2023, non hanno effettuato tempestivamente i versamenti tributari e contributivi in scadenza nel periodo dal 4 al 31 luglio 2023. Tali versamenti saranno considerati tempestivi se effettuati entro la data del 31 ottobre 2023 (art. 3);
- riaperti i termini del cosiddetto ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di bilancio 2023, consentendo di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data (art. 3-bis);
- proroga alcuni termini previsti per effettuare i versamenti e gli adempimenti sospesi nei confronti dei contribuenti colpiti dall'alluvione del mese di maggio 2023 (art. 3, comma 2-quater);
- proroga al 30 novembre 2023 il termine per perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione agevolata di beni (immobili e mobili registrati) non strumentali ai soci e di trasformazione agevolata in società semplice delle società commerciali. Inoltre, prevede la rimodulazione del versamento di tale imposta sostitutiva che dovrà essere effettuato in unica soluzione entro la stessa data del 30 novembre 2023 (art. 4);
- differisce al 15 ottobre 2023 il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all'indennizzo (Fondo Indennizzo Risparmiatori - FIR) deve comunicare l'eventuale variazione del codice IBAN già indicato ai fini dell'accredito (art. 5);

- proroga di ulteriori sei mesi (fino al 31 dicembre 2023) il termine per l'ultimazione degli investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali e attrezzature (cosiddetta "Nuova Sabatini"), per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023 (art. 6-quater);
- proroga dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 la norma transitoria sul diritto al ricorso al lavoro agile da parte dei dipendenti, pubblici e privati, rientranti nelle situazioni di fragilità di cui al D.M. 4 febbraio 2022 e pone una norma specifica per l'applicabilità per il personale docente della medesima disposizione oggetto di proroga (art. 8, comma 1);
- modificata la norma transitoria sul versamento della **contribuzione previdenziale relativa ai soggetti titolari di rapporti di lavoro sportivo** nella forma di collaborazioni coordinate e continuative; la formulazione vigente della norma consente che i versamenti in oggetto, concernenti i corrispettivi al lavoratore per i periodi tra il luglio 2023 e il settembre 2023, siano effettuati in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023; la novella di cui al presente articolo **differisce quest'ultimo termine al 30 novembre 2023** ed estende l'ambito di applicazione della stessa norma transitoria ai versamenti relativi ai corrispettivi per il mese di ottobre 2023 (art. 10-quater)
- modificati gli articoli 16, comma 1, e 73, comma 4 del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36), che, rispettivamente, disciplinano i casi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti e delle concessioni e la procedura competitiva con negoziazione per l'affidamento di un appalto (art. 15-quater)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

4. SUAP - Pubblicate le nuove specifiche tecniche delle modalità telematiche di comunicazione e trasferimento dati

Con **decreto interministeriale del 26 settembre 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023, vengono definite le specifiche tecniche, previste dal [decreto interministeriale del 12 novembre 2021](#) (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, Serie Generale, n. 288 del 3 dicembre 2021) recante *"Modifica dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico della attività produttive (SUAP)"*.

Le specifiche tecniche, che individuano le modalità telematiche per la comunicazione e il trasferimento dei dati tra il SUAP e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento, acquistano efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto e sono attuate entro dodici mesi dalla comunicazione da parte di Unioncamere, per conto delle Camere di commercio, dell'operatività del **Catalogo del sistema informatico degli sportelli unici**, di cui all'art. 11 dell'allegato tecnico al D.P.R. n. 160/2010.

Unioncamere, per conto delle Camere di commercio e per il tramite del gestore del sistema informativo nazionale, realizza e gestisce la componente informatica del Catalogo nel rispetto delle nuove specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto.

Al popolamento iniziale e al successivo costante aggiornamento dei contenuti del Catalogo secondo quanto previsto nel capitolo 9 delle specifiche tecniche di cui all'allegato al presente decreto provvedono, per quanto di rispettiva competenza, il Dipartimento della funzione pubblica e le amministrazioni coinvolte nei procedimenti amministrativi SUAP (art. 4).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto e delle allegate specifiche tecniche, cliccare QUI.](#)

5. TITOLARITA' EFFETTIVA - In corso il primo popolamento del Registro dei titolari effettivi - Qualche considerazione sugli Enti del Terzo settore

A. L'[articolo 21 del D.Lgs. n. 231/2007](#) individua il Registro delle imprese come **registro ufficiale dei dati del titolare effettivo**.

Il [Decreto 11 marzo 2022 n. 55](#) del Ministero dell'Economia e Finanza di concerto con il Ministero dello Sviluppo economico, contiene le disposizioni regolamentari relative al **registro dei titolari effettivi** delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust e istituti affini. Il [Decreto 29 settembre 2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 ottobre 2023, ha fissato la data dalla quale decorre il termine per l'inizio della comunicazione del titolare effettivo da parte delle imprese già esistenti: il 10 ottobre 2023.

E' dunque in corso dal 10 ottobre 2023 il primo popolamento del registro dei titolari effettivi che avviene mediante le comunicazioni della titolarità effettiva cui sono tenute:

1. le **imprese persone giuridiche già costituite** (cioè "già iscritte" nel Registro delle imprese) al 9 ottobre 2023;
2. le **persone giuridiche private già costituite** (cioè "già iscritte" nell'apposito registro) al 9 ottobre 2023;
3. i **trust e gli istituti giuridici affini "già costituiti"** al 9 ottobre 2023.

Questa prima fase **si concluderà il prossimo 11 dicembre 2023** (salvo una possibile proroga al 6 febbraio 2024 ventilata in questi giorni!).

Ma attenzione: la comunicazione del titolare effettivo è adempimento obbligatorio anche per i "soggetti costituiti dopo il 9 ottobre 2023".

In questo caso le scadenze da rispettare sono:

1. per le **Spa, Srl, Sapa, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e società cooperative neocostituite**, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese **entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese;**
2. per le **persone giuridiche private** neocostituite, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese **entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private;**
3. per i **trust e gli istituti giuridici affini** (mandati fiduciari) neocostituiti, la comunicazione deve essere trasmessa **entro trenta giorni dalla costituzione.**

Le informazioni relative alla titolarità effettiva dovranno essere comunicate – utilizzando il modello digitale TE - all'ufficio del **Registro delle imprese della Camera di commercio territorialmente competente** ai fini della loro iscrizione e conservazione nella sezione autonoma o nella sezione speciale del Registro delle imprese:

- dagli **amministratori** delle imprese dotate di personalità giuridica e il fondatore, ove in vita;
- dai **soggetti cui è attribuita la rappresentanza** e l'amministrazione delle persone giuridiche private;
- dal **fiduciario di trust** o di istituti giuridici affini.

B. Il comma 1, dell'articolo 21 del D.Lgs. n. 231 del 2007, come da ultimo modificato dal D.Lgs. n. 125 del 2019, stabilisce che *"Le imprese dotate di personalità giuridica tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese di cui all'articolo 2188 del codice civile e le persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, comunicano le informazioni relative ai propri titolari effettivi, per via esclusivamente telematica e in esenzione da imposta di bollo, al Registro delle imprese, ai fini della conservazione in apposita sezione..."*

Sono, inoltre, tenuti all'iscrizione in apposita sezione speciale del Registro delle imprese - secondo quanto stabilito dal successivo comma 3 dello stesso articolo 21 – *"I trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali, secondo quanto disposto dall'articolo 73 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli istituti giuridici affini stabiliti o residenti sul territorio della Repubblica italiana"*.

Stando ad una lettura letterale della norma di cui al comma 1 citata sopra – dove, diciamo subito, vengono **completamente ignorati i soggetti che acquisiscono la personalità giuridica con l'iscrizione nel "Registro unico nazionale degli enti del terzo settore" (RUNTS) e nel "Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche"** - sono tenute a comunicare le informazioni relative ai propri titolari effettivi - **sembra esclusivamente:**

- 1) Le **società dotate di personalità giuridica** tenute all'iscrizione nel Registro delle imprese e quindi: le Spa, Sapa, Srl, società consortili per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata e le società cooperative (art. 1, comma 2, lett. f), D.M. n. 55/2022);

- 2) Le **persone giuridiche private tenute all'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361 del 2000**, e quindi, come precisato all'art. 1, comma 2, lett. h), del D.M. n. 55/2022: le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato, che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del citato D.P.R. n. 361 del 2000.

Di conseguenza, stando sempre alla norma, **non sono tenute alle comunicazioni in questione:**

- a) gli **Enti del Terzo settore** che acquistano la personalità giuridica con l'iscrizione nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (RUNTS) di cui agli articoli 45 e seguenti del D.Lgs. n. 117/2017 e del D.M. 15 settembre 2020;
- b) le **società e associazioni sportive dilettantistiche**, già iscritte nel "Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche", istituito presso il CONI, che ora chiedono l'iscrizione nel "**Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**", istituito presso il Dipartimento per lo sport, **acquisendo**, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, **la personalità giuridica** (art. 14, D.Lgs. n. 39/2021).

Ricordiamo che, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del D.P.R. n. 361/2000 "*le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato **acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture***".

La competenza per la tenuta del registro, nonché per il riconoscimento delle persone giuridiche spetta, dunque, alle **Prefetture** che concedono un riconoscimento nazionale.

Tuttavia, se le persone giuridiche private operano nelle materie attribuite alle **Regioni** e le finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola Regione, la competenza spetta a questo Ente, il quale concede un riconoscimento regionale.

Su questa normativa è **intervenuta la Riforma del Terzo Settore**, laddove all'articolo 22 del D.Lgs. n. 117/2017 è stata introdotta la possibilità per gli ETS di ottenere il riconoscimento giuridico tramite l'iscrizione nel RUNTS, **derogando l'iter ordinario previsto dal D.P.R. n. 361/2000**, che rimane tuttora vigente come norma di carattere generale.

Pertanto, le associazioni e le fondazioni del Terzo settore, in deroga a quanto previsto dalla normativa generale (D.P.R. n. 361/2000), **possono acquistare la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS)**.

Il decreto correttivo (D.Lgs. n. 105 del 2018) è intervenuto per risolvere il problema degli enti che, avendo già ottenuto il riconoscimento giuridico attraverso il sistema "concessorio" di cui al D.P.R. n. 361/2000, decidano di iscriversi al RUNTS, ottenendo la qualifica di ETS, ma rischierebbero di perdere la personalità giuridica qualora dovessero successivamente venire cancellati dal Registro.

L'intervento correttivo dell'art. 22, nel solco del parere espresso dal Consiglio di Stato, prevede che per tali enti l'efficacia dell'iscrizione nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 è "**sospesa**" **fintanto che sia mantenuta l'iscrizione nel RUNTS**.

L'art. 6 del D.Lgs. n. 105/2018 ha previsto, con l'inserimento del comma 1-bis all'articolo 22 del CTS, che le associazioni e le fondazioni **già in possesso della personalità giuridica** ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 prima dell'operatività del RUNTS **sospendono il riconoscimento acquisito con la procedura di cui all'art. 22 del CTS**.

Nel periodo di sospensione, le predette associazioni e fondazioni **non perdono la personalità giuridica acquisita con la pregressa iscrizione** e non si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. n. 361/2000.

Dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nonché dell'eventuale successiva cancellazione, ne dovrà essere data comunicazione, da parte dell'ufficio regionale o provinciale competente, entro 15 giorni, alla Prefettura o alla Regione o Provincia autonoma competente.

Come esplicitato nella **relazione governativa di accompagnamento al D.Lgs. n. 105/2018**, la disposizione in parola è stata inserita "*al fine di **evitare la sovrapposizione di funzioni e competenze derivanti da una doppia, contemporanea iscrizione degli enti del Terzo settore nei registri delle persone giuridiche di cui al D.P.R. n. 361/2000 (tenuti da prefetture e regioni) e nel Registro unico nazionale del terzo settore***".

Pertanto, per tutto il periodo nel quale l'ente è iscritto al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), esso **soggiacerà alla disciplina propria del Codice del Terzo settore e sarà sottoposto ai controlli in esso previsti**, dovendosi escludere la contemporanea sottoposizione ai controlli da parte della P.A. competente alla tenuta del registro delle persone giuridiche.

In altre parole, per effetto dell'iscrizione al RUNTS gli enti in parola **non acquistano una nuova o diversa personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta** ai sensi del D.P.R. n. 361/2000.

Il quadro normativo sul procedimento di acquisto della personalità giuridica da parte degli Enti del Terzo settore si completa con gli articoli 7, secondo cui l'iscrizione nel RUNTS ha "**effetto costitutivo della personalità giuridica**", 16, 17 e 18 del D.M. 15 settembre 2020.

L'iscrizione nel RUNTS - secondo quanto stabilito al comma 1, dell'art. 7, del D.M. 15 settembre 2020 - ha un **duplice effetto costitutivo**:

- a) relativamente all'**acquisizione della qualifica di Ente del Terzo settore (ETS)** e costituisce presupposto ai fini della fruizione dei benefici previsti dal Codice e dalle vigenti disposizioni in favore degli ETS;
- b) relativamente all'**acquisizione della personalità giuridica**, nei casi previsti dall'art. 22, commi 1, 2 e 3 del Codice.

Ora, considerato che questi enti non perdono la personalità giuridica acquisita con la precedente iscrizione e quindi non acquistano una nuova personalità giuridica rispetto a quella già riconosciuta, non era il caso di includere espressamente, tra i soggetti obbligati, **tutti gli Enti che sono in possesso di personalità giuridica**, compresi quelli iscritti nel RUNTS (Enti del Terzo settore) e nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche (associazioni e società sportive dilettantistiche) ?
In ogni caso sarebbe opportuno un chiarimento da parte degli organi ufficiali.

LINK:

[Per accedere al portale dedicato, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il Manuale operativo per l'invio telematico delle comunicazioni del titolare effettivo agli uffici del registro delle imprese, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Banca d'Italia e l'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia \(UIF\), cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare le FAQ rese disponibili sul sito della Camera di Commercio di Bologna, cliccare QUI.](#)

5.1. COMUNICAZIONI TITOLARITA' EFFETTIVA - Diritti di segreteria, imposta di bollo e sanzioni

1. DIRITTI DI SEGRETERIA

Con [Decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy del 20 aprile 2023](#), sono individuati gli importi dei diritti di segreteria per gli adempimenti previsti dal [D.M. n. 55 dell' 11 marzo 2022](#).

1.1. Iscrizioni e variazioni - Le comunicazioni obbligatorie

Gli adempimenti per i quali sono previsti diritti di segreteria sono:

- **l'iscrizione**, la **variazione dati** (variazione della titolarità effettiva), la **conferma dei dati** (comunicazione periodica annuale) e delle informazioni sulla titolarità effettiva: **30,00 euro** (salvi i soggetti esonerati, quali, ad esempio, le Startup innovative);

Per i soggetti **già costituiti alla data del 9 ottobre 2023**, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese **entro l'11 dicembre 2023**.

Per i soggetti **costituiti dopo il 9 ottobre 2023**, la comunicazione della titolarità effettiva deve essere trasmessa all'ufficio del Registro delle imprese:

- **entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle imprese** (per le società con personalità giuridica);

- **entro 30 giorni dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private** (per le persone giuridiche neocostituite),
- **entro 30 giorni dalla costituzione** (per i trust e istituti giuridici affini).

In caso di variazione della titolarità effettiva, la scadenza entro cui inviare la comunicazione aggiornata della titolarità effettiva è **30 giorni dall'atto o dall'evento che ha provocato il cambiamento**.

Ricordiamo che, indipendentemente dalla circostanza che intervengano variazioni della titolarità effettiva, è prevista dall'art 3, comma 3 del D.M. n. 55/ 2022, una **comunicazione periodica annuale**.

Pertanto, i soggetti obbligati (società, le persone giuridiche private, i trust e gli istituti giuridici affini devono) dovranno **periodicamente comunicare la loro titolarità effettiva anche se nulla sia cambiato rispetto all'ultima comunicazione presentata**.

L'adempimento deve essere effettuato **entro 12 mesi dall'ultima comunicazione di variazione o dall'ultima conferma**.

Le imprese con personalità giuridica possono effettuare l'adempimento - nel rispetto comunque del termine massimo di dodici mesi dall'ultima comunicazione - **contestualmente al deposito annuale del bilancio d'esercizio nel Registro delle imprese competente**

1.2. Accesso ai dati e alle informazioni

Gli adempimenti per i quali sono previsti diritti di segreteria sono, inoltre:

- **L'accesso ai dati ed alle informazioni da parte dei soggetti obbligati;**
- **L'accesso ai dati ed alle informazioni da parte del pubblico;**
- **L'accesso ai dati ed alle informazioni da parte di qualunque persona fisica e giuridica.**

Previo accreditamento e pagamento dei diritti di segreteria, l'accesso alla sezione è, inoltre, consentito **ai soggetti obbligati**, a supporto degli adempimenti prescritti in occasione dell'adeguata verifica.

Dietro pagamento dei diritti di segreteria è consentito l'accesso **al pubblico** tramite la **richiesta di certificazioni e visure**.

Richiesta di certificazioni e visure

- Richiesta di certificazione ordinaria, sia da sportello camerale che telematico (euro 5,00)
- Richiesta di certificazione storica, sia da sportello camerale che telematico (euro 7,00)
- Richiesta di certificazione, sia normale che storico, da terminale remoto (euro 2,00)
- Visura ordinaria allo sportello telematico (euro 1,00)
- Visura storica allo sportello telematico (euro 2,00)
- Visura ordinaria da terminale remoto (euro 0,30)
- Visura storica da terminale remoto (euro 0,45).
- Visura ordinaria allo sportello camerale (euro 2,00)
- Visura storica allo sportello camerale (euro 4,00)

In circostanze eccezionali, l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva **può essere escluso**, in tutto o in parte, qualora l'accesso esponga il titolare effettivo a un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione ovvero qualora il titolare effettivo sia una persona incapace o minore d'età, secondo un approccio caso per caso e previa dettagliata valutazione della natura eccezionale delle circostanze (art. 21, comma 2, lett. f), D.Lgs. n. 231/2007).

L'accesso all'apposita sezione del Registro delle imprese, in base a quanto disposto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2007, è consentito:

- a) al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Autorità di vigilanza di settore, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia, alla Direzione investigativa antimafia, alla Guardia di finanza che opera nei casi previsti dal presente decreto attraverso il Nucleo Speciale Polizia Valutaria senza alcuna restrizione;
- b) alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;
- c) all'autorità giudiziaria, conformemente alle proprie attribuzioni istituzionali;

d) alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale, secondo modalità di accesso idonee a garantire il perseguimento di tale finalità, stabilite in apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.

Per questi soggetti non è previsto il pagamento dei diritti di segreteria.

1.3. Ufficio competente e diritti di segreteria

In caso di comunicazione/variazione o conferma dei dati e delle informazioni relativi alla titolarità effettiva di imprese, PGP, trust e istituti affini l'ufficio competente è quello della camera di commercio titolare del dato, ossia ove l'impresa e la PGP **hanno la propria sede legale** oppure, nel caso di trust, nella provincia in cui è stato costituito.

Solo in caso di trust (o istituto assimilato) residente in Italia, ma **costituito all'estero**, la Camera di Commercio competente è quella di compensazione (Roma).

In caso di mandato fiduciario la provincia di competenza è quella della sede della società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento.

È invece dovuto il diritto di segreteria - come stabilito dal DM 20 aprile 2023 - pari ad euro 30,00.

Si ricorda che il pagamento del diritto di segreteria è **condizione di ricevibilità della pratica** ([art. 10, comma 2, D.P.C.M. 6 maggio 2009](#)).

2. IMPOSTA DI BOLLO

Le pratiche telematiche per la comunicazione del Titolare Effettivo sono **sempre esenti da imposta di bollo**.

Nel caso in cui l'esenzione non venga impostata dal compilatore, Camera di Commercio è tenuta necessariamente, in virtù del suo ruolo di sostituto d'imposta per Agenzia delle Entrate, a procedere con l'addebito del bollo, il cui rimborso potrà essere richiesto esclusivamente all'anagrafe tributaria destinataria dello stesso.

Si raccomanda, pertanto, qualora il pagamento dell'imposta di bollo non sia automaticamente inibito dal software usato, di prestare particolare attenzione a tutte le fasi di compilazione della pratica, compreso l'eventuale passaggio finale di spedizione tramite Comunica -Telemaco.

3. SANZIONI

L'omessa comunicazione della titolarità effettiva è sanzionata in base all'art. 2630 Codice civile (art. 21, comma 1, D.Lgs. n. 231/2007 - del Decreto Antiriciclaggio), come dal seguente prospetto:

Società, persone giuridiche private, trust e istituti affini	Importo sanzione	Pagamento in misura ridotta
Denunce e comunicazioni presentate entro i 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: euro 34,33 massimo: euro 344,00	Euro 68,66
Denunce e comunicazioni presentate oltre 30 giorni successivi alla scadenza	minimo: euro 103,00 massimo: euro 1.032,00	Euro 206,00

6. ANPR - Fissate le modalità per la richiesta di certificati anagrafici da parte degli avvocati

È stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2023, il **decreto del Ministero dell'Interno datato 6 ottobre 2023** recante «*Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe*

nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR».

Con tale decreto diviene effettiva la possibilità per gli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco, di cui all'art. 15, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 247 del 2012, di accedere ai servizi dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale.

In particolare, gli avvocati potranno accedere ai **certificati anagrafici in modalità telematica** resi disponibili tramite l'ANPR individuati nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico» del decreto.

I certificati disponibili sono tredici e possono essere richiesti in una delle lingue disponibili.

Sono comunque inibite all'avvocato le funzioni di consultazione diretta dei dati anagrafici nonché di estrazione di elenchi di iscritti.

ANPR, previa identificazione informatica con **credenziali almeno di livello di sicurezza pari a 2**, secondo le modalità di cui all'art. 64 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale - CAD) e verifica dell'iscrizione al relativo albo o elenco, rende disponibili allo stesso, nella sezione dedicata del sito internet www.anagrafenazionale.interno.it - appositi servizi per richiedere i certificati anagrafici dei cittadini iscritti nell'ANPR.

Per la richiesta, l'avvocato dovrà inserire **gli elementi identificativi** del soggetto del quale richiede il certificato (codice-fiscale ovvero nome-cognome-data e luogo di nascita).

Il certificato sarà reso **immediatamente disponibile** – in formato .pdf - nel sito web di ANPR all'avvocato che lo ha richiesto, previa conferma da parte dell'avvocato dell'utilizzo per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, e porterà la dicitura: *«Il presente certificato e' rilasciato all'avvocato che ne ha fatto richiesta per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale».*

Ogni avvocato potrà chiedere fino a **30 certificati al giorno**.

I certificati richiesti dall'avvocato tramite il servizio sono rilasciati **esenti dall'imposta di bollo** ai sensi dell'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. L'avvocato conferma di avvalersi della relativa esenzione.

Gli avvocati trattano i dati personali contenuti nei certificati ad essi rilasciati da ANPR, in qualità di autonomi titolari del trattamento, per svolgere investigazioni difensive o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nel rispetto delle regole deontologiche adottate dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento n. 512 del 19 dicembre 2018.

ANPR conserva **fino ad un massimo di trentasei mesi** le informazioni relative alle richieste effettuate dall'avvocato secondo le modalità definite nell'allegato 1 «Disciplinare tecnico», fatte salve esigenze di conservazione ulteriore in caso di eventuali contenziosi.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito dedicato all'ANPR, cliccare QUI.](#)

7. LA GESTIONE DEI LAVORATORI SPORTIVI - Le comunicazioni al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche - Adottato il Modello "UNILAV-Sport"

Dal **17 novembre 2023** è ripristinato il doppio canale per l'invio delle comunicazioni di inizio di un rapporto di **lavoro sportivo di tipo dilettantistico** ed è operativo il modello di comunicazione obbligatoria **"Unilav-Sport"**.

Ma non solo. Superando le indicazioni fornite dall'Ispettorato nazionale del lavoro ([circolare del 25 ottobre 2023, n. 2](#) come integrata dalla [nota del 26 ottobre 2023, n. 460](#)), a imprese e professionisti intermediari è concesso più tempo per assolvere ai **primi adempimenti comunicativi**.

Tutte queste novità sono contenute nel **D.P.C.M. 27 ottobre 2023**, firmato dal Ministro per lo Sport e i Giovani, di concerto con il Ministro del lavoro e politiche sociali, in vigore dal 17 novembre 2023 (giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito internet del Governo, Dipartimento per lo Sport).

Lo stesso decreto è stato pubblicato, sulla sezione "Pubblicità legale" del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il 21 novembre 2023.

Il **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023**, emanato di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, definisce **gli standard e le regole per la trasmissione telematica delle comunicazioni di inizio di un rapporto di lavoro sportivo di tipo dilettantistico** che un ente sportivo dilettantistico è tenuto a comunicare ai sensi dell'[articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#).

L'articolo 28 del D.Lgs. n. 36/2021, come novellato dal D.Lgs. n. 120/2023, nell'ambito del **settore sportivo dilettantistico**, prevede, ai sensi del comma 3, che le associazione o società nonché la Federazione Sportiva Nazionale, la Disciplina Sportiva associata, l'Ente di Promozione Sportiva, l'associazione benemerita, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. destinataria delle prestazioni sportive, sono tenute a comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari all'individuazione del rapporto di lavoro sportivo.

La comunicazione al Registro delle attività sportive dilettantistiche **equivale** a tutti gli effetti, per i rapporti di lavoro sportivo dilettantistico, alle **comunicazioni al centro per l'impiego**.

Il comma 5 del medesimo articolo demandava a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il compito di individuare le disposizioni tecniche e i protocolli informatici necessari a consentire gli adempimenti di comunicazione previsti al citato comma 3.

In attuazione di quanto sopra, è stato adottato il DPCM in oggetto contenente istruzioni rivolte agli enti sportivi dilettantistici che devono comunicare **l'inizio o la cessazione anticipata** del rapporto di lavoro.

L'obbligo di comunicazione può essere assolto, **in via alternativa**:

- o telematicamente utilizzando il **Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche**,
- o compilando il **modello "UNILAV-Sport"**, utilizzando l'applicativo messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali accedendo all'indirizzo servizi.lavoro.gov.it.

Le comunicazioni rese dai datori di lavoro **sportivo a partire dal 1° luglio 2023 e fino alla data di entrata in vigore del decreto** attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, restano valide ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di comunicazione previsto dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 36 del 2021.

In fase di prima applicazione, il termine del trentesimo giorno del mese successivo all'inizio del rapporto di lavoro entro cui effettuare le comunicazioni, **decorre dalla data di entrata in vigore del DPCM** in trattazione per i rapporti di lavoro relativamente ai quali **non è stata effettuata la comunicazione obbligatoria** e che sono stati instaurati **a partire dal 1° luglio 2023**.

I sistemi di classificazione e le modalità tecniche per l'utilizzo del modello "UNILAV-Sport" sono quelli definiti negli appositi allegati al decreto mentre, per le comunicazioni mediante il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, l'ente sportivo procede secondo le indicazioni contenute nel regolamento del medesimo Registro.

I dati contenuti nel modello "Unilav-Sport" e nelle comunicazioni effettuate attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche **vengono resi disponibili**:

- al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS, all'INAIL, alle Regioni e Province Autonome, per i rispettivi ambiti di competenza,
- al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche,
- ad ANPAL per l'aggiornamento della scheda anagrafico professionale,
- all'INL, e
- al Ministero dell'Interno, nel caso di lavoratori stranieri, secondo la disciplina del sistema pubblico di connettività e con le modalità previste dal Codice dell'Amministrazione digitale.

Infine, l'articolo 4 del decreto si occupa del **regime sanzionatorio** applicabile nei casi di **omessa o ritardata** comunicazione (sanzione amministrativa pecuniaria).

In relazione agli adempimenti in questione si applicano le medesime sanzioni previste per l'omessa o ritardata comunicazione di cui all'art. 19 comma 3 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Ricordiamo, infine, che il Dipartimento per lo sport ha predisposto un documento dal titolo "**Gestione dei lavoratori sportivi attraverso il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche**", che costituisce una guida pratica per la gestione, attraverso la piattaforma del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, dei lavoratori sportivi degli enti sportivi dilettantistici e degli organismi sportivi, descrivendone, tra l'altro, il contesto normativo, la tipologia dei lavoratori coinvolti, gli adempimenti di legge previsti per i committenti.

LINK:

[Per consultare il testo del D.P.C.M. del 27 ottobre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il modello "UNILAV-Sport", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare la Guida del Dipartimento per lo sport, cliccare QUI.](#)

8. BALNEARI - CONTINUA IL CAOS - La Cassazione boccia il Consiglio di Stato - Adesso tocca alla politica

Si riapre il capitolo, almeno quello giurisdizionale, delle proroghe automatiche dei "**Balneari**" dopo lo stop deciso due anni fa dal **Consiglio di Stato**.

Le **Corte di Cassazione** a Sezioni unite civili, con la **sentenza n. 32559 depositata il 23 novembre 2023**, ha, infatti, annullato, con rinvio a nuova adunanza, la sentenza del **Consiglio di Stato** del 2021 ([sentenza n. 18/2021 depositata il 19 novembre 2021](#)) sulle **proroghe al 2033 delle concessioni balneari**.

Secondo la Cassazione, il Consiglio di Stato ha sbagliato a non ammettere nel giudizio - nel quale alla fine è stata bocciata la proroga delle concessioni balneari fino al 2033 - i rappresentanti di SIB-Confcommercio, ASSONAT e Regione Abruzzo, che invece avevano diritto a partecipare e a dire la loro come portatori di interessi economici e dei territori.

"In conclusione" – si legge nella sentenza – "si è trattato di un diniego o rifiuto della tutela giurisdizionale sulla base di valutazioni che, negando in astratto la legittimazione degli enti ricorrenti a intervenire nel processo, conducono a negare anche la giustiziabilità degli interessi collettivi (legittimi) da essi rappresentati, relegandoli in sostanza al rango di interessi di fatto.

La sentenza impugnata, di conseguenza, è affetta dal vizio di eccesso di potere denunciato sotto il profilo dell'arretramento della giurisdizione rispetto ad una materia devoluta alla cognizione giurisdizionale del giudice amministrativo.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è cassata con rinvio al Consiglio di Stato.

... spetterà al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle sopravvenienze legislative, avendo il Parlamento e il Governo esercitato, successivamente alla sentenza impugnata, i poteri normativi loro spettanti'.

Ci sarà dunque un nuovo giudizio nel quale troveranno ascolto i tre soggetti esclusi in precedenza.

Nel frattempo, in data 12 agosto 2022 è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la [Legge 5 agosto 2022 n. 118](#), sul mercato e la concorrenza, che ha abrogato la proroga al 2033 imponendo lo svolgimento delle gare per le concessioni balneari entro il 31 dicembre 2023 (artt. 3 e seguenti).

La sentenza contestata è stata cassata dai supremi giudici con rinvio al Consiglio di Stato senza alcuna valutazione della citata legge sul mercato e la concorrenza da parte della Cassazione.

Spetterà, pertanto, al Consiglio di Stato pronunciarsi nuovamente, anche alla luce delle novità legislative nel frattempo intervenute, che hanno modificato la scadenza, fissata al 31 dicembre 2024 e, in caso di oggettivi impedimenti all'emanazione dei bandi di gara, al 31 dicembre 2025 (art. 10-quater, comma 3, L. n. 14/2023, di conversione del D.L. n. 198/2022 - Milleproroghe), vietando ai Comuni di bandire le gare fino all'adozione dei decreti legislativi previsti dalle legge sulla concorrenza.

Tutto questo a pochi giorni dall'emissione del parere motivato (art. 258 del TFUE) da parte della Commissione europea che di fatto segna l'avanzamento della procedura d'infrazione nei confronti dell'Italia.

La prima conseguenza della sentenza della Corte di Cassazione, depositata il 23 novembre scorso, è indubbiamente il **rischio di caos su caos**.

Difficile sapere cosa potrà succedere ora !

Sicuramente serve dal Governo una risposta definitiva per non mettere a rischio il futuro del balneare nel nostro Paese.

Si è perso un anno in un inutile monitoraggio delle coste per avere dati che già conoscevamo.

Serve con urgenza un confronto del Governo con l'Unione europea per tutelare chi ha investito in questi anni in questo settore. Il 31 dicembre sta per arrivare !!

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 32559/2023, cliccare QUI.](#)

9. NUOVO CODICE DEGLI APPALTI - Circolare interpretativa del Ministero sugli affidamenti sotto-soglia - L'opinione dell'ANAC

E' stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2023, la **Circolare 20 novembre 2023, n. 298** del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, recante "**Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie**".

La presente circolare fornisce alcuni chiarimenti in merito alla portata normativa delle disposizioni di cui all'art. 50 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, che disciplina le procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sotto-soglia, di cui all'art. 14 del medesimo decreto.

Si ricorda che l'articolo 50 prevede che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento sotto-soglia, anche senza consultazione di operatori economici e assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze, nei seguenti casi:

- affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro;
- affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro;

In alternativa, le stazioni appaltanti procedono con procedura negoziata senza bando:

- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore a 1 milione di euro;
- previa consultazione di almeno dieci operatori economici, per lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
- previa consultazione di almeno cinque operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000,00 euro.

Attraverso tali disposizioni – si legge nella circolare – "*il nuovo Codice dei contratti pubblici ha inteso, in continuità con le semplificazioni introdotte dai decreti-legge n. 76 del 2020 e n. 77 del 2021, individuare soglie di affidamenti al di sotto delle quali possono essere utilizzate procedure ritenute idonee a soddisfare le esigenze di celerità e semplificazione nella selezione dell'operatore economico, fermi restando i principi fondamentali del Codice*".

Al contempo, viene fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie.

La Circolare del Ministro ribadisce poi il richiamo ai principi indicati nel nuovo codice, dando rilievo, in particolare, al principio di accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità e della fiducia.

In considerazione di quanto esposto – si legge in conclusione della circolare – "*si ribadisce che le disposizioni contenute nell'articolo 50 del Codice vanno interpretate ed applicate nel solco dei*

principi e delle regole della normativa di settore dell'Unione europea, che in particolare richiama gli Stati membri a prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici di applicare procedure aperte o ristrette, come disposto dalla Direttiva 2014/24/UE".

La circolare con la quale il MIT interviene sulle procedure sotto soglia (affidamenti diretti e procedura negoziata senza bando), **innovando rispetto a quanto affermato col nuovo Codice degli Appalti**, indica che bisogna tenere conto non solo del principio di risultato, ma anche degli altri principi del Codice, tra cui innanzitutto quello di trasparenza.

E' quindi fatta salva la **possibilità per le Stazioni Appaltanti di ricorrere a procedure selettive pubbliche e pubblicazione dei bandi**, e che tutto va interpretato sulla base dei principi dell'UE, che sono appunto quelli della concorrenza.

"La circolare è una **evidente marcia indietro del Governo** e mostra che le nostre obiezioni erano fondate", dichiara il Presidente di ANAC Giuseppe Busià.

"Il Ministero lo fa con una circolare e non - come sarebbe stato necessario - con legge, ma rappresenta comunque un importante passo avanti. Prevedere che sia obbligatorio l'affidamento diretto per tutti i contratti per l'acquisto di beni o servizi sopra i 140mila euro e che si arrivi ad assegnare i lavori fino ad oltre cinque milioni di euro senza pubblicare neanche un avviso pubblico rappresentava una forzatura. Numericamente, si tratta infatti della stragrande maggioranza dei contratti significava che sarebbero stati sottratti alle più elementari forme di pubblicità, a danno delle imprese e delle casse pubbliche. È infatti evidente che, se per spendere ben oltre centomila euro, l'amministrazione non deve neanche chiedere due preventivi, si rivolgerà alla prima impresa che capita, e questa non avrà alcun interesse a contenere la propria offerta".

LINK:

[Per consultare il testo della circolare, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al comunicato dell'ANAC, cliccare QUI.](#)

10. LOAgri - Lavoro occasionale in agricoltura - Nuova figura contrattuale solo per il biennio 2023-2024 - Le indicazioni del Ministero del lavoro, dell'INPS e dell'INL - Sintesi degli adempimenti

In agricoltura, per le attività stagionali, la legge 197/2022 (Legge di Bilancio 2023) nei commi da 343 a 354 dell'articolo 1, ha introdotto, **in via sperimentale per il biennio 2023-2024**, le **prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato**, nuova figura contrattuale che per il settore ha preso il posto dei PrestO non più utilizzabili.

L'intento è **assecondare la flessibilità richiesta in tale settore**, caratterizzato da attività stagionale e discontinua, assicurando allo stesso tempo ai lavoratori tutele previste dal rapporto di lavoro subordinato.

Il regime sperimentale, disciplinato dai commi 344-354 dell'articolo 1 della L. n. 197/2022, consente alle imprese agricole il ricorso:

- a) alle **prestazioni occasionali a tempo determinato** riferite ad attività di natura stagionale,
- b) **di durata non superiore a 45 giornate annue** per singolo lavoratore,
- c) rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all'instaurazione del rapporto.

Indicazioni sono arrivate da **tre documenti di chiarimenti** emanati, nell'ordine, dal Ministero del lavoro, dall'INL e dall'INPS, in particolare sulle categorie di lavoratori che possono rientrare nella nuova disciplina e sulla cumulabilità con le indennità di disoccupazione.

A. Le prime indicazioni sono state emanate dal Ministero del Lavoro con la **nota del 20 gennaio 2023, Prot. 0000462**, contenente l'aggiornamento della tabella contratti del **modello UNILAV**, implementata del codice H.03.03 che identifica la nuova tipologia contrattuale.

I datori di lavoro agricolo dovranno quindi selezionare detto codice per comunicare l'instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro.

La **preventiva comunicazione UNILAV**, non deve essere fatta necessariamente entro il giorno antecedente ma prima dell'inizio della prestazione, quindi, anche il giorno stesso. Trattandosi di prestazioni di natura subordinata è previsto anche l'obbligo di iscrizione al libro unico.

In coerenza con il dettato normativo, la nota ministeriale precisa che «*i quarantacinque giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può avere una durata massima di dodici mesi*».

B. L'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), con [nota 1002/2023 del giugno 2023](#), ha risposto ad un ufficio territoriale che chiedeva se «*un lavoratore, che ha lavorato per qualche giorno tramite agenzia per il lavoro presso un'azienda agricola, possa successivamente svolgere una prestazione di lavoro occasionale presso la stessa azienda*».

Basandosi sulla ratio della disposizione che vuole impedire un "deterioramento" dei rapporti di lavoro caratterizzati da maggiori stabilità in rapporti di lavoro prettamente occasionali, l'Ispettorato ha ritenuto che il **divieto si applichi anche ai lavoratori che, nell'arco temporale indicato dalla norma, sono stati occupati come operai agricoli, anche se in forza di un rapporto di lavoro non direttamente instaurato con l'impresa agricola, ma tramite l'agenzia di somministrazione.**

Esclusi dunque dalla possibilità di lavoro subordinato occasionale i lavoratori impiegati nei tre anni precedenti tramite agenzie di somministrazione.

C. L'INPS, con la [circolare n. 89 del 7 novembre 2023](#), ha fornito indicazioni in merito alla compatibilità delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL con le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato.

La circolare INPS ricorda innanzitutto che le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato devono essere svolte da **precise categorie di soggetti**, ovvero da:

- disoccupati;
- percettori di reddito di cittadinanza o indennità di disoccupazione o altri ammortizzatori sociali;
- pensionati di vecchiaia o di anzianità;
- giovani con meno di 25 anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, nei periodi liberi da impegni scolastici;
- detenuti o internati, ammessi al lavoro all'esterno o in semilibertà;
- percettori delle nuove prestazioni di assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) o dell'indennità di disoccupazione (Dis-coll).

L'INPS ha inoltre precisato che i voucher in agricoltura, previsti dalla Legge di Bilancio 2023, sono cumulabili con le indennità di disoccupazione Naspi e DIS-COLL.

Il beneficiario delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL può svolgere prestazioni di lavoro occasionale in agricoltura entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile, senza obbligo di comunicazione all'INPS del compenso derivante da queste.

I compensi derivanti dalle prestazioni occasionali sono interamente cumulabili con le due indennità di disoccupazione, che non saranno soggette a sospensione, abbattimento o decadenza.

Il datore di lavoro, per evitare le sanzioni previste, dovrà assicurarsi attraverso una **autocertificazione del lavoratore sull'assenza di tali rapporti precedenti** (comma 345).

Il **compenso** deve essere quantificato secondo il CCNL e deve essere corrisposto mediante mezzi tracciati, come per tutti i lavoratori subordinati, direttamente dal datore di lavoro su base settimanale, quindicinale o mensile, anche anticipatamente.

Secondo quanto espressamente chiarito dal comma 349, il compenso erogato è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato entro il limite di 45 giornate di prestazione per anno civile ed è cumulabile con qualsiasi tipologia di trattamento pensionistico.

Nelle ipotesi di utilizzo di soggetti diversi da quelli indicati sopra, il datore di lavoro è punito con una **sanzione amministrativa da 500,00 a 2.500,00 euro** per ogni giornata per cui risulta accertata la violazione.

Il medesimo trattamento sanzionatorio è previsto anche nei casi in cui venga omessa la comunicazione UNILAV.

Tuttavia, se la violazione deriva da informazioni incomplete o non veritiere contenute nell'autocertificazione resa dal lavoratore, il datore di lavoro non è sanzionabile.

11. LE ASSUNZIONI CONGIUNTE IN AGRICOLTURA - Istruzioni operative

L'articolo 9, comma 11, D.L. n. 76 del 28 giugno 2013, convertito con modificazioni dalla Legge n. 99 del 9 agosto 2013, ha aggiunto all'articolo 31, D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, [i commi da 3-bis a 3-quinquies](#), introducendo nel nostro ordinamento la cosiddetta assunzione congiunta in agricoltura.

In forza di tale norma, le imprese agricole, ivi comprese quelle costituite in forma cooperativa, appartenenti allo stesso gruppo di impresa individuato ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero riconducibili allo stesso proprietario o a soggetti legati tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado, **possono procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti per lo svolgimento di prestazioni lavorative presso le relative aziende.**

In altre parole, **più aziende agricole appartenenti allo stesso gruppo assumono lo stesso lavoratore**, il quale effettua la propria prestazione a favore di ogni singolo datore senza una preventiva e precisa ripartizione dei tempi dedicati a ciascuno.

L'assunzione congiunta può essere effettuata anche da imprese **legate da un contratto di rete**, quando almeno il 50% delle stesse siano qualificabili come imprese agricole ai sensi dell'art. 2135 c.c. Nelle assunzioni congiunte, i datori di lavoro rispondono in solido delle obbligazioni contrattuali, previdenziali e di legge che scaturiscono dal rapporto di lavoro instaurato.

Indicazioni sono arrivate da tre documenti di chiarimenti emanati dal Ministero del lavoro e dall'INPS, dei quali andiamo ad illustrare brevemente i contenuti.

A. Con [decreto del 27 marzo 2014](#), in attuazione dell'articolo 9, comma 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono state definite le modalità operative per le assunzioni congiunte nel settore dell'agricoltura e, in particolare sono state definite le modalità per procedere alla comunicazione delle assunzioni congiunte in agricoltura (modello "UNILAVCong") e individuati i soggetti obbligati ad effettuarle.

In particolare, il Ministero ha chiarito che i **soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni di assunzione, trasformazione, proroga e cessazione (CO)** relative ai lavoratori assunti congiuntamente sono:

- l'**impresa capogruppo**, per i gruppi di impresa;
- il **proprietario**, per le imprese riconducibili allo stesso proprietario;
- il **soggetto individuato** da uno specifico accordo o dal contratto di rete depositati presso le associazioni di categoria, nell'ipotesi di imprese legate tra loro da un vincolo di parentela o di affinità entro il terzo grado o da un contratto di rete.

B. Ad integrazione delle suddette disposizioni, la Direzione generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, con [Lettera circolare n. 7671 del 6 maggio 2015](#), ha fornito indicazioni in merito alle modalità operative da seguire per il corretto svolgimento degli adempimenti amministrativi connessi alla gestione dei rapporti di lavoro in questione.

In particolare, la Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha specificato che - nell'ottica di una semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, nonché per ragioni di uniformità con le indicazioni fornite in relazione alle comunicazioni - gli ulteriori adempimenti connessi alla gestione dei rapporti di lavoro congiunti in agricoltura, tra i quali:

- le scritturazioni sul L.U.L.;
- l'elaborazione dei prospetti paga;
- l'invio dei modelli UNIEMENS;

devono essere effettuati dai medesimi soggetti individuati nel D.M. 27 marzo 2014.

C. L'INPS, con la [Circolare n. 135 del 2 luglio 2015](#), è intervenuta individuando, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni (Unilav-Cong) ai sensi del citato D.M. 27 marzo 2014.

La circolare affida al c.d. "Referente Unico" anche la realizzazione di alcuni adempimenti in materia previdenziale relativi al personale co-assunto.

In linea con le modalità di gestione individuate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in un'ottica di semplificazione degli adempimenti lavoristico/previdenziali, vengono individuati, ai fini degli adempimenti previdenziali, i medesimi soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni (UnilavCong) ai sensi del citato D.M. 27 marzo 2014.

Il "Referente Unico", come sopra individuato, sarà tenuto alla **presentazione della Denuncia Aziendale** (D.A.) e della **denuncia trimestrale di manodopera** (DMAG).

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 27 marzo 2014, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della lettera circolare n. 7671/2015, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo della circolare INPS n. 135/2015, cliccare QUI.](#)

12. SETTORE AGRICOLO E AGROALIMENTARE - Contributi rivolti ad azioni di valorizzazione - Domande entro il prossimo 22 dicembre

Pubblicato sul sito del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste il **Decreto direttoriale n. 646817 del 22 novembre 2023**, "*Avviso recante criteri e modalità per la concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale ai sensi del Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste n. 410789 del 4 agosto 2023*".

Ricordiamo che il **D.M. n. 410789 del 4 agosto 2023** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 dell'11 ottobre 2023) definisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi per le iniziative di rilievo locale, regionale e interregionale rivolte alla valorizzazione di:

- a) **Produzioni agroalimentari e vitivinicole** di qualità certificata ai sensi del Regolamento UE n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 e del Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- b) **produzioni agricole e, agroalimentari;**
- c) **produzioni iscritte nel registro dei Prodotti Agricoli Tradizionali**, ai sensi dalla legge 12 dicembre 2016, n. 238;
- d) **patrimonio forestale italiano;**
- e) **prodotti della pesca e dell'acquacoltura;**
- f) **territori e comunità rurali.**

Possono presentare domanda di contributo i seguenti soggetti:

- a) **enti pubblici singoli e associati;**
- b) **associazioni riconosciute e non**, operanti nei settori indicati dal D.M. n. 410789/2023;
- c) **comitati organizzatori**, costituiti in forma scritta anche non pubblica (purché l'atto costitutivo sia registrato, e indichi scopi e organi responsabili);
- d) **cooperative sociali** operanti nei settori indicati dal D.M. n. 410789/2023.

Possono essere finanziate **attività aperte o dirette al pubblico a titolo gratuito**, organizzate a livello locale, regionale e interregionale, che possono consistere in una o più attività di seguito indicate:

- a) **Fiere;**
- b) **sagre;**
- c) **manifestazioni.**

Per l'anno 2023 le risorse stanziare sono pari ad **euro 3.000.000,00**.

La percentuale massima di contributo da erogare non supera il 50% delle spese ammissibili.

L'importo di contributo va **da un minimo di 1.000,00 euro fino a un massimo di 40.000,00 euro**.

La realizzazione delle attività deve essere completata **entro il 31 dicembre 2023**.

La domanda di contributo, a pena di esclusione, è redatta sulla base dello schema Allegato n. 1 al presente avviso, **sottoscritta digitalmente** a norma di legge dal legale rappresentante del Soggetto Proponente, corredata della documentazione indicata nel presente Decreto, presentata al Ministero – Direzione Generale per la promozione della qualità agroalimentare – Ufficio PQA V **entro le ore 15:00 del 22 dicembre 2023**.

La domanda deve essere inviata esclusivamente a **mezzo posta elettronica certificata (PEC)** all'indirizzo saq5@pec.politicheagricole.gov.it.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 646817/2023 e dei suoi allegati, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto n. 410789/2023, cliccare QUI.](#)

13. TAX CREDIT CINEMA - Aperta la sessione ricognitiva per le domande di credito d'imposta dal 20 novembre

Con Avviso del 15 novembre scorso, la Direzione Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura informa dell'**apertura per i Tax credit della sessione ricognitiva per produzione opere cinematografiche, ricerca e formazione, tv/web e videoclip - Anno 2023**

Viene precisato che, nelle more della pubblicazione del Decreto del Ministro della cultura, recante "*Ulteriori modifiche al decreto ministeriale 4 febbraio 2021 recante Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per le imprese di produzione cinematografica e audiovisiva di cui all'articolo 15 della legge 14 novembre 2016, n. 220*" e **al fine di avere contezza delle possibili richieste** rispetto alle risorse stanziare e per approntare le misure organizzative necessarie per l'espletamento delle attività istruttorie, **dalle ore 10:00 del 20 novembre 2023 e fino alla data di chiusura della sessione**, che avverrà dopo 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto decreto, **sarà possibile presentare** - tramite la piattaforma DGCOL - **le richieste di credito d'imposta per l'anno 2023 relative alle 11 linee di intervento indicate**.

Viene, inoltre, precisato che le domande potranno essere inviate per le opere che:

- **hanno completato le riprese dell'opera**, ovvero, con riferimento alle opere di animazione, la lavorazione;
- **hanno realizzato almeno quattro settimane di riprese o il 50 per cento delle giornate di lavorazione.**

Possono, altresì, presentare domanda di credito d'imposta le imprese di produzione che congiuntamente:

- hanno sottoscritto, per l'opera oggetto della domanda di credito d'imposta alla produzione, un **accordo avente data certa con un fornitore di servizi di media audiovisivi**,
- sono **in possesso di tutti gli altri requisiti** previsti dal D.M. 4 febbraio 2021 e ss.mm.ii, ivi inclusi quelli previsti agli articoli 16, comma 1, e 20, comma 1, primo periodo.

In tale fattispecie, le imprese dovranno presentare la **domanda preventiva** e, successivamente, la **domanda consuntiva**.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per prendere visione dell'avviso, cliccare QUI.](#)

14. ALLUVIONE EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA, MARCHE - Al via le domande per contributi da parte di privati e imprese

Emanate dal Commissario Straordinario le **ordinanze per la Ricostruzione n. 11/2023 e n. 14/2023** inerenti al riconoscimento dei contributi per i danni subiti dalle **attività produttive** e dalle **abitazioni private danneggiate dagli eventi alluvionali di Maggio 2023**.

In particolare si tratta:

- [dell'Ordinanza n. 11/2023 - Attività produttive](#) che definisce i **criteri, le modalità e i termini per la determinazione, la concessione e l'erogazione dei contributi** di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, **alle imprese** singole o associate titolari delle attività economiche e produttive ovvero agricole, con sede legale, sede operativa o unità locali, o che esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per le quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi;
- [dell'Ordinanza n. 14/2023 - Cittadini e famiglie](#) che definisce i **criteri, le modalità ed i termini per la determinazione, la concessione e la erogazione dei contributi**, agli **immobili di edilizia abitativa** e relative pertinenze situate, ai sensi dell'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100, nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023 e per i quali sia dimostrato, con perizia asseverata ovvero giurata, il nesso di causalità tra i danni subiti e i citati eventi calamitosi.

Dal 15 novembre famiglie e imprese dei comuni interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, potranno **inviare la domanda** utilizzando **le tre distinte piattaforme informatiche** predisposte dalle **regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche** ciascuna per i beneficiari dei propri territori.

Famiglie e imprese dei comuni dell'Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi a far data dal 1° maggio 2023, potranno **inviare la domanda** tramite **la piattaforma informatica "Sfinge alluvione 2023"**.

Dal 23 novembre è attivo anche il portale della **Regione Toscana** per la ricognizione dei danni per i privati.

Nel portale sono disponibili i moduli per la ricognizione dei danni a privati (Modello B1) e ad attività economiche e produttive (Modello C1) realizzati dal Dipartimento Nazionale e necessari per la richiesta danni provocati dagli eventi alluvionali.

Anche i **7 Comuni della Regione Marche** inseriti nello stato di emergenza dell'alluvione di maggio 2023 (Fano, Gabicce Mare, Monte Grimano Terme, Montelabbate, Pesaro, Urbino, Sassocorvaro Auditore) potranno attingere alla riserva prioritaria del [Fondo innovazione - Intervento a sostegno della produttività](#) che prevede una tranche proprio per le imprese con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

La dotazione finanziaria per l'anno 2023: 75 milioni di cui 10 milioni per le PMI con sede operativa nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali di maggio 2023.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa del Commissario straordinario di Governo, cliccare QUI](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma informatica "Sfinge alluvione 2023", cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere alle FAQ disponibili relative alle due ordinanze, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato della Regione Toscana, cliccare QUI.](#)

15. "VOCHER PER CONSULENZA IN INNOVAZIONE" - Domande dal 29 novembre

Il Ministero delle imprese e del Made in Italy, con un comunicato del 20 novembre, rende noto che da mercoledì **29 novembre** le imprese e le reti di impresa potranno inviare al link <https://Invio-agevolazioni.dgiai.gov.it> le domande per accedere al "Voucher per consulenza in innovazione".

Lo scorso 23 novembre, infatti, si è chiusa la fase preliminare di compilazione delle domande che ha visto ben 3.987 istanze e la partecipazione di oltre 7.600 PMI e reti d'impresa localizzate sull'intero territorio nazionale.

Il "Voucher per consulenza in innovazione", misura del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede un **contributo** alle spese effettuate dalle imprese per progetti di innovazione e trasformazione tecnologica e digitale, a fronte di prestazioni di **consulenza** rese da un manager dell'innovazione qualificato o da una società iscritti nell'apposito elenco costituito dallo stesso Ministero delle imprese.

Le risorse economiche disponibili sono **75 milioni** di euro.

Il "Voucher", concedibile in regime "de minimis", consisterà:

- per le micro e piccole imprese in un contributo pari al **50%** dei costi sostenuti fino ad un massimo di 40 mila euro,
- per le medie imprese in un contributo pari al **30%** dei costi sostenuti fino ad un massimo di 25 mila euro,
- per le reti di imprese in un contributo pari al **50%** dei costi sostenuti fino ad un massimo di 80 mila euro.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito del Ministero delle imprese e del made in Italy, cliccare QUI.](#)

16. CONTRATTI DI SVILUPPO AMBIENTE E TURISMO - Riapre lo sportello - Domande dal prossimo 4 dicembre

Con **Decreto Direttoriale del 15 novembre 2023** è disposta la **chiusura dello sportello** per le domande per i contratti di sviluppo, **dalle ore 12:00 del giorno 22 novembre 2023**.

Al contempo, è stata disposta **la riapertura dello sportello dalle ore 12:00 del 4 dicembre 2023**.

I contratti di sviluppo riaprono dal prossimo 4 dicembre dopo le novità previste dal **Decreto Ministero delle imprese e del made in Italy del 19 aprile 2023**.

Il decreto ministeriale **aggiorna il regime di aiuti inerente al settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli** alla nuova disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato e apporta **ulteriori modifiche al decreto ministeriale 9 dicembre 2014** in materia di semplificazione del procedimento.

L'aggiornamento riguarda la nuova formulazione dell'articolo 19-bis al fine di integrare **un nuovo regime di aiuti in linea con i nuovi Orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali**, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2022/C 485/01 applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Si prevede una diversa modulazione delle agevolazioni concedibili, in funzione della dimensione di impresa e dell'ubicazione dell'intervento.

Al fine della semplificazione dell'iter agevolativo, **si introduce una diversa modalità di presentazione delle domande**.

Nel dettaglio saranno riattivati i seguenti ambiti di agevolazione:

- o uno **dedicato ai programmi di sviluppo industriale e ai programmi di sviluppo per la tutela ambientale**, di cui agli articoli 5 e 6 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii;
- o l'altro **dedicato ai programmi di sviluppo di attività turistiche** di cui all'articolo 7 dello stesso decreto.

Ricordiamo che il Contratto di sviluppo rappresenta il **principale strumento agevolativo** dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.

I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili).

Il programma di sviluppo può essere realizzato in forma congiunta anche mediante il **ricorso allo strumento del contratto di rete** di cui all'art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5.

Le domande di agevolazione devono essere presentate, a pena di invalidità, **esclusivamente per via elettronica** utilizzando la piattaforma informatica messa a disposizione dall'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, soggetto gestore dello strumento agevolativo e utilizzando la modulistica resa disponibile dalla stessa INVITALIA.

La predetta modulistica riceverà, altresì, le modifiche introdotte alla disciplina agevolativa dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 14 settembre 2023.

Con successivo provvedimento, subordinatamente all'approvazione da parte della Commissione europea del previsto regime di aiuti, saranno definiti i termini e le modalità di presentazione delle istanze.

LINK:

[Per consultare il testo del decreto ministeriale 19 aprile 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale 15 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito di INVITALIA, cliccare QUI.](#)

17. INNOVATION NETWORK - Supporto ai progetti di sviluppo presentate da startup - Domande di agevolazione entro il 6 dicembre

Il Ministero del Turismo ha pubblicato l'**Avviso del 22 novembre 2023, prot. n. 0031101/23**, che stabilisce le modalità per la presentazione delle **domande per il supporto ai progetti di sviluppo delle startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell'ambito dell'Innovation Network** del Ministero del Turismo.

I «progetti di sviluppo» proposti dalle startup, ai fini della candidatura al presente Avviso, dovranno essere finalizzati a supportare lo sviluppo di mercato ed il consolidamento di tecnologie, soluzioni, modelli di business, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

Essi dovranno avere una durata di 12 mesi, con l'identificazione dei principali obiettivi previsti.

Le startup, selezionate attraverso il presente Avviso, potranno:

- **Risultare beneficiarie di un contributo a fondo perduto di valore pari, nel massimo, ad euro 150.000,00**, erogabile nel rispetto dei limiti previsti dalla disciplina europea in materia di aiuti de minimis.

Il contributo potrà essere erogato in tre tranches, per un valore massimo di euro 50.000,00 per singola tranche, in un periodo di 12 mesi, decorrente dalla firma della Convenzione di sovvenzione tra il Ministero e la startup beneficiaria.

- Usufruire di opportunità che il Ministero potrà rendere disponibili al fine di supportare il percorso di crescita delle startup beneficiarie.

Sono ammesse a partecipare al presente Avviso, le startup che:

- **abbiano già svolto o stiano svolgendo un programma di accelerazione** con uno degli Operatori già qualificatisi nell'ambito dell'Innovation Network del Ministero del Turismo (CDP Venture Capital SGR s.p.a. e Broxlab s.r.l.);
- **siano impegnate su soluzioni innovative, tecnologie emergenti, nuovi modelli di business**, con elevato potenziale di impatto nel settore del turismo.

Le startup che intendano candidarsi **dovranno compilare ed inviare - entro e non oltre le ore 12:00 del 6 dicembre 2023**, all'indirizzo PEC del Ministero del Turismo: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, riportando in oggetto "Candidatura Avviso pubblico per il supporto a progetti di sviluppo proposti da startup coinvolte in programmi di accelerazione degli operatori qualificatisi nell'ambito dell'Innovation Network del Ministero del Turismo" - la seguente documentazione:

- **Documento descrittivo del «Progetto di Sviluppo»**, utilizzando il Format allegato al presente Avviso ([Allegato 2](#));
- **Dichiarazione sostitutiva di certificazione e atto notorio**, sottoscritta dal legale rappresentante della startup proponente, attestante le condizioni di partecipazione stabilite e il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità ([Allegato 3](#)).

Tutti i suindicati documenti dovranno essere trasmessi **sottoscritti con firma digitale**.
Ogni startup proponente potrà presentare **una sola proposta progettuale**.

LINK:

[Per accedere alla modulistica, cliccare QUI.](#)

18. SEND - Attiva la piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni

Dopo un iniziale periodo di sperimentazione in soli quattro Comuni, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e PagoPA S.p.A. hanno annunciato la partenza di SEND - Servizio Notifiche Digitali, la nuova piattaforma oggi a disposizione degli enti pubblici per digitalizzare e semplificare la notificazione a valore legale degli atti amministrativi, con risparmio per la spesa pubblica, minori oneri di notifica per i cittadini ed un'esperienza utente più efficace.

Il **Servizio Notifiche Digitali ("SEND")**, è la **piattaforma per la notificazione digitale degli atti delle pubbliche amministrazioni** - istituita dall'articolo 1, comma 402, della L. n. 160/2019 (*Legge di bilancio 2020*) e successivamente disciplinata dall'articolo 26 del decreto-legge 76/2020, convertito dalla L. n. 120/2020 - realizzata e gestita da PagoPA S.p.A. su iniziativa del Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

SEND è una piattaforma software che consente l'acquisizione, l'accesso e la visualizzazione di atti, provvedimenti, notifiche e comunicazioni delle pubbliche amministrazioni formati come documenti nativamente digitali.

In ogni momento è possibile accedere online al Servizio Notifiche Digitali con SPID e CIE per indicare o aggiornare le tue preferenze tra PEC, App IO, email e/o numero di cellulare.

Con SEND è anche possibile pagare eventuali costi grazie all'integrazione con pagoPA, visualizzare lo storico delle notifiche ricevute e gestirle direttamente online.
Inoltre, ti basta accettare una delega per accedere anche alle notifiche dei tuoi familiari.

Con la progressiva adozione della nuova piattaforma sul territorio nazionale, i cittadini che lo desiderano potranno scegliere di gestire interamente in digitale - dalla ricezione al pagamento dei relativi importi, se previsto - le notifiche inviate da Comuni ed enti centrali tramite SEND.

Basta:

- **essere in possesso di un domicilio digitale**, cioè di un indirizzo PEC - presente nei registri pubblici come INAD (l'indice nazionale dei domicili digitali) o indicato dal destinatario direttamente [accedendo a SEND](#) con SPID o CIE - oppure
- **attivare il servizio su App IO**,

per **essere informati della presenza di una notifica tramite un avviso di cortesia**, da cui visualizzare l'atto e pagare contestualmente eventuali importi dovuti.

Gli utenti possono indicare anche un recapito email o un numero di telefono cellulare su cui ricevere gli avvisi di cortesia con le istruzioni per accedere a SEND.

Se non indichi alcun recapito o non accedi alla notifica attraverso SEND da canali diversi dalla PEC entro i tempi di seguito indicati, continuerai a ricevere le notifiche tramite raccomandata cartacea.

LINK:

[Per maggiori informazioni direttamente dal sito dedicato, cliccare QUI.](#)

19. LA COMMISSIONE EUROPEA APPROVA UN REGIME ITALIANO DA 1,7 MILIARDI DI EURO A SOSTEGNO DI IMPIANTI AGROVOLTAICI

La Commissione europea approva gli aiuti di Stato **per 1,7 miliardi di euro** previsti in Italia a sostegno degli **impianti agrovoltaici**, incluso nel Pnrr e parzialmente finanziato dal Fondo RRF (*Recovery and Resilience Facility*), il dispositivo europeo per la ripresa e la resilienza dopo la crisi del Covid.

La misura rientra nella strategia italiana per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e aumentare la quota di energie rinnovabili nel mix energetico, in linea con gli obiettivi strategici dell'Ue relativi al Green Deal.

Il regime di sostegno, che durerà fino al 31 dicembre 2024, riguarda la **costruzione e la gestione in Italia di nuovi impianti agrovoltaici** per una capacità totale di 1,04 GW e una produzione di energia elettrica di almeno 1.300 GWh/anno.

I sistemi agrovoltaici consentono l'utilizzo simultaneo dei terreni sia per la produzione di energia fotovoltaica, attraverso l'installazione di pannelli solari, che per lo svolgimento di attività agricole.

Nell'ambito del regime, l'aiuto sarà concesso ai produttori agricoli, cumulativamente, sotto forma di:

- 1) **sovvenzioni agli investimenti**, con un bilancio totale di 1,1 miliardi di euro, che coprono fino al 40% dei costi di investimento ammissibili;
- 2) **tariffe elettriche incentivanti**, con un bilancio stimato di 560 milioni di euro, da pagare durante la fase operativa dei progetti, per un periodo di 20 anni.

LINK:

[Per maggiori informazioni, cliccare QUI.](#)

20. DAC 7 - IN VIGORE LA DIRETTIVA CHE REGOLA I RAPPORTI TRA PIATTAFORME ONLINE E FISCO - Prima comunicazione entro il 31 gennaio 2024 - Emanato il provvedimento dell'Agenzia delle entrate

Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme online, soggetti all'obbligo di comunicazione previsto dalla **direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio del 22 marzo 2021** (c.d. "*Direttiva DAC 7*"), sono tenuti a comunicare le prime informazioni, con riguardo al 2023, sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e App.

La Direttiva DAC 7

L'incremento delle vendite online sulle piattaforme digitali nella Comunità europea, con operazioni da parte di privati o di soggetti con partita IVA, ha portato alla necessità di integrare alcuni aspetti fiscali e amministrativi.

In questo contesto si colloca la creazione della **Direttiva europea 2021/514 DAC7**, comunemente conosciuto solo come "**direttiva DAC7**", attraverso cui si obbligano i gestori delle piattaforme digitali online a collaborare con gli enti fiscali dei singoli Paesi nel comunicare una serie di informazioni economiche.

Il fine è di **contrastare l'evasione fiscale** e migliorare la comunicazione tra i diversi enti di controllo.

La nuova direttiva non è altro che l'ennesima (la sesta, per l'esattezza) integrazione dell'originaria **direttiva n. 2011/16/UE** sulla cooperazione amministrativa tra gli Stati-membri (DAC 1).

L'introduzione della direttiva ha portato a dei cambiamenti sostanziali per chi si registra a una piattaforma o possiede già un account, sia per **il monitoraggio**, sia per la **determinazione degli obblighi fiscali**.

Infatti, dal punto di vista pratico, in quanto obbligo di legge, l'applicazione del DAC7 avviene in maniera unilaterale da parte del gestore, inserendo una **clausola unilaterale** all'interno dei termini contrattuali, che dovrai accettare al momento della registrazione.

La **direttiva DAC7 si rivolge a piattaforme** come Airbnb, Vinted, Booking, Shopify ed Ebay o altri gestori digitali che saranno tenuti a comunicare una **serie di dati fiscali**, in base alla natura del soggetto venditore (persona fisica o partite IVA individuali o società): nome e cognome, residenza, luogo e data di nascita, ragione sociale, indirizzo della sede, partita IVA, ecc.

Inoltre, per ambedue le tipologie di soggetti, deve essere comunicato il **totale dell'importo generato dalla vendita**, con riferimento al fatturato dell'anno di imposta.

Il trasferimento delle informazioni dovrà avvenire solo se:

- l'attività privata o quella di vendita tramite partita IVA, ha generato più di 30 operazioni annue;
- gli incassi ottenuti sono superiori al valore di 2.000 euro.

Al di sotto di questa soglia non è previsto l'obbligo di comunicazione.

Il trasferimento delle informazioni deve essere eseguito entro il **31 dicembre di ogni anno**.

L'unica eccezione è quella prevista per il 2023, dato che la direttiva è entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. In questo caso, la comunicazione è slittata al 31 gennaio 2024.

L'Agenzia delle Entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione: il primo scambio, quindi, sarà effettuato **entro il 29 febbraio 2024**.

Dal **punto di vista fiscale**, i dati forniti da un gestore digitale saranno utilizzati dall'Agenzia delle Entrate al fine di verificare le attività digitali che possono generare reddito imponibile.

Inoltre, il sistema di maggiore trasparenza e comunicazione tra gli enti di controllo dei singoli Paesi, ha il fine di **incentivare una concorrenza leale** nel commercio, andando a penalizzare quelle attività che non si adeguano ai regimi fiscali previsti all'interno dei singoli Stati membri.

Sanzioni

In caso di omessa comunicazione dei dati entro il 31 dicembre di ogni anno, il gestore digitale sarà soggetto a una pena che va dai **3.000,00 euro fino a un massimo di 31.500,00 euro**.

Inoltre, nel caso di informazioni incomplete o non veritiere, la sanzione viene ridotta e può variare dai 1.000,00 euro ai 10.500,00 euro.

Infine, se come venditore non fornisci i dati previsti entro i **30 giorni dalla comunicazione** della piattaforma, avrai un'ulteriore proroga di 30 giorni al fine di regolarizzare la tua posizione.

Una volta scaduti i termini, il tuo profilo verrà **temporaneamente bloccato**, fino alla regolarizzazione. Invece, nel caso di inserimento di dati non corretti o inesatti, il gestore online, avrà la possibilità di chiudere il tuo profilo.

La Direttiva DAC 7 in Italia

A. La direttiva DAC 7 recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale, è stata **recepita in Italia con il D.Lgs. n. 32 del 1° marzo 2023**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 25 marzo 2023 e in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il decreto è composto da 19 articoli, suddivisi in cinque Capi:

- i primi quattro disciplinano gli **obblighi di comunicazione e di adeguata verifica** a carico dei Gestori di piattaforme digitali
- il quinto riguarda altre **disposizioni relative alla protezione e violazione dei dati**, alle verifiche congiunte ed ai termini di decorrenza del provvedimento.

B. Con **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 20 novembre 2023, Prot. n. 406671/2023**, sono state successivamente dettate:

- le disposizioni attuative del decreto legislativo n. 32 del 1° marzo 2023 per quanto riguarda lo **scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**;

- le **modalità e i termini di comunicazione delle informazioni**, registrazione dei soggetti tenuti, casi di esclusione e individuazione degli Uffici competenti allo svolgimento dei controlli nei confronti dei Gestori di piattaforma.

I «**gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione**» sono “un’entità che stipula un contratto con i venditori per mettere a loro disposizione una piattaforma o una parte di essa” e sono quelli indicati all’articolo 2, comma 1, lett. d), numero 1, del D.Lgs. n. 32/2021.

I gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione comunicano le seguenti informazioni:

- a) il codice fiscale, ovvero l’IIN (*Individual Identification Number*), il numero identificativo individuale assegnato a seguito della registrazione unica, del soggetto che effettua la comunicazione;
- b) l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- c) le informazioni di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo. Ai fini dell’individuazione di dette informazioni si applicano le ulteriori definizioni contenute nel decreto legislativo;
- d) il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni richiamate nella lettera c).

I gestori di piattaforma comunicano le informazioni di cui sopra, relativamente al periodo oggetto di comunicazione, **entro il 31 gennaio dell’anno civile successivo all’anno cui si riferisce la comunicazione.**

Le prime informazioni sono comunicate entro il 31 gennaio 2024.

I soggetti obbligati trasmettono le informazioni di cui sopra utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.

Le informazioni saranno in seguito comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono. Il primo scambio di informazioni è effettuato entro il 29 febbraio 2024.

LINK:

[Per consultare il testo della Direttiva \(UE\) 2021/514, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del D.Lgs. n. 32/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del provvedimento n. 406671/2023 e dei suoi due allegati, cliccare QUI.](#)

21. Progetto NS4nZEBs - Quanto è Smart e Green la tua attività? - Compila il questionario

La Camera di Commercio di Padova è partner di un nuovo progetto europeo per sostenere le imprese e favorire lo sviluppo sostenibile.

L’uso delle **energie rinnovabili e delle tecnologie digitali nel settore dell’edilizia** è richiesto e promosso nelle Direttive e Regolamenti dell’Unione Europea.

Queste tecnologie rivestono un ruolo importante per contribuire a raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra, per raggiungere l’obiettivo di un parco immobiliare completamente ad emissioni zero entro il 2050, nonché per affrontare la crisi energetica in Europa.

In questo contesto, **il progetto NS4nZEBs, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito del programma Life**, mira ad affrontare i disallineamenti esistenti tra le competenze che attualmente caratterizzano la prestazione energetica e quelle sempre più richieste e indispensabili in futuro.

Uno dei primi compiti del progetto è valutare la corrispondenza tra le **Migliori Tecnologie Disponibili** e quelle **conosciute ed utilizzate dagli installatori** nel loro lavoro quotidiano.

Per questo vi invitiamo a collaborare al progetto compilando il questionario che ti viene proposto.

LINK:

[Per maggiori informazioni sul progetto, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere direttamente al questionario, cliccare QUI.](#)

22. MODELLO EAS 2023 - REMISSIONE IN BONIS - Invio entro il prossimo 30 novembre

Il modello EAS - Modello di comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali relativo agli enti associativi - è un provvedimento che **riguarda esclusivamente gli enti non commerciali aventi natura associativa**, e che essi devono obbligatoriamente inviare all'Agenzia delle entrate.

Il modello EAS è una dichiarazione di estrema importanza poiché **il mancato invio comporta** la perdita dei benefici fiscali degli enti associativi, ed in particolare **la tassazione delle quote e dei contributi associativi, oltre che dei corrispettivi versati dagli associati** per partecipare alle attività istituzionali dell'ente (art. 148, commi 1 e 3 del D.P.R. n. 917 del 1986 e dall'art. 4 del D.P.R. n. 633 del 1972).

Il "modello EAS", in generale deve essere inviato, in via telematica - direttamente dal contribuente interessato tramite Fisconline o Entratel, oppure tramite intermediari abilitati a Entratel - **entro 60 giorni dalla data di costituzione degli enti.**

Il modello deve essere, inoltre, nuovamente presentato **quando cambiano i dati precedentemente comunicati**; la scadenza, in questa ipotesi, è **il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione.**

Nell'ipotesi in cui non siano stati rispettati i termini precedenti è possibile rimediare avvalendosi della **"remissione in bonis"**.

Si tratta di un istituto introdotto dall'**articolo 2, comma 1, del D.L. n. 16/2012, convertito dalla L. n. 44/2012**, grazie al quale i contribuenti possono sanare una dimenticanza o un errore formale che altrimenti precluderebbe l'accesso a determinati regimi di vantaggio fiscale (A tale proposito si veda anche la **circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 20 settembre 2012**).

Pertanto, **entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile**, gli **Enti associativi interessati** che non abbiano presentato il modello entro i termini indicati in precedenza, potranno non perdere i benefici fiscali previsti dalla legge, purché:

- a) provvedano a **pagare la sanzione di 250,00 euro**, senza possibilità di effettuare la compensazione con crediti eventualmente disponibili, tramite il **Modello F24 Elide**, utilizzando il codice tributo 8114;
- b) siano **in possesso dei requisiti sostanziali previsti dalla normativa** di riferimento e cioè che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altra attività amministrative di accertamento delle quali l'autore dell'inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Dunque, per l'anno 2023, avvalendosi della **"remissione in bonis" entro il prossimo 30 novembre** si potrà provvedere presentando il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi (c.d. modello EAS), **per l'anno d'imposta 2022.**

LINK:

[Per maggiori informazioni sul modello EAS, cliccare QUI.](#)

23. CORTE DI CASSAZIONE - L'esercizio abusivo della professione è reato

La tenuta dei registri contabili e la redazione della dichiarazioni dei redditi, senza la prescritta abilitazione, comporta la condanna per esercizio abusivo della professione.

La ha stabilito la **Corte di Cassazione** con la **sentenza n. 46703/2023 depositata il 21 novembre scorso**.

Secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione "**integra il reato di esercizio abusivo di una professione** (art. 348 cod. pen.), il compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa, allorché lo stesso compimento venga realizzato con modalità tali, per continuità, onerosità e organizzazione, da creare, in assenza di chiare indicazioni diverse, le oggettive apparenze di un'attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato".

Il [D.Lgs. n 139/2005](#), sostituendo i D.P.R. n. 1067 1068 del 1953, ha istituito l'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e, oltre a una elencazione di attività comune alle due categorie, ha previsto un lungo **elenco di altre attività di riconosciuta competenza tecnica dei soli iscritti alla Sezione A (Commercialisti) e un elenco di attività di riconosciuta competenza tecnica degli iscritti alla Sezione B (Esperti contabili) dell'Albo**, fra le quali sono state incluse le seguenti:

- a. **tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro**, controllo della documentazione contabile, revisione e certificazione contabile di associazioni, persone fisiche o giuridiche diverse dalle società di capitali;
- b. **elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie** e cura degli ulteriori adempimenti tributari.

La specifica inclusione delle attività di tenuta e redazione dei libri contabili, fiscali e del lavoro, e di elaborazione e predisposizione delle dichiarazioni tributarie e cura degli ulteriori adempimenti tributari, nell'elenco di quelle riconosciute di competenza tecnica degli iscritti alla sezione B **consente senz'altro di ritenere che lo svolgimento di esse, se effettuato da soggetto non abilitato con modalità tali da creare**, in assenza di chiare indicazioni diverse dallo stesso provenienti, **le apparenze dell'attività professionale svolta da esperto contabile regolarmente abilitato, è punibile** a norma dell'art 348 del Codice penale.

LINK:

[Per consultare il testo della sentenza n. 46703/2023, cliccare QUI.](#)

24. I BONUS EDILIZI NEL 2024 - Il punto della situazione fatta da edilportale

Stando agli ultimi aggiornamenti, **i bonus edilizi 2024 non subiranno modifiche significative**.

Su questo punto è necessario fare chiarezza. Le richieste di proroga, avanzate dagli operatori del settore e dalle forze politiche di maggioranza e opposizione, riguardano il Superbonus, in particolare la possibilità che i cantieri condominiali con lavori a buon punto conservino le aliquote di detrazione più vantaggiose al 110% o 90% anche nel 2024.

Anche se le richieste non saranno accolte, il Superbonus non scomparirà. La detrazione **resterà infatti in vigore fino al 31 dicembre 2025**, ma con aliquote decrescenti.

Resteranno invece quasi invariati gli altri bonus edilizi: **ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni e bonus verde** scadranno il 31 dicembre 2024 e manterranno le attuali aliquote di detrazione.

Lo si legge sul sito edilportale, secondo il quale è tuttavia necessario precisare che tutti i bonus edilizi potrebbero essere coinvolti dalla riforma generale annunciata dal Governo.

Anche se è chiaro il funzionamento dei bonus edilizi 2024, il Governo sta pensando ad una **riforma generale delle detrazioni per gli interventi edilizi**.

L'obiettivo è avere un approccio integrato che superi la frammentazione delle detrazioni ad oggi attive per ottimizzare le tempistiche ed i costi di riqualificazione di un edificio.

Secondo le intenzioni del Governo, i nuovi incentivi saranno stabili nel tempo e dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento posti dall'Unione Europea.

Il sito edilportale ha fatto un po' di chiarezza indicando come funzioneranno i bonus edilizi 2024 fino a quando le idee dell'Esecutivo si tradurranno in realtà, **fornendo per ognuno una dettagliata guida**.

Superbonus al 70% per i condomini

Nel 2024 l'aliquota del Superbonus **scenderà al 70%** per i condomini e per gli edifici fino a quattro unità immobiliari possedute da un unico proprietario.

Ecobonus dal 50% al 75%

Nel 2024, le spese per gli interventi di efficientamento energetico di abitazioni e imprese **continueranno ad essere agevolate con una detrazione del 50% o del 65%**.

Sismabonus dal 70% all'85%

Gli interventi per la messa in sicurezza antisismica nel 2024 sono agevolati con una **detrazione del 70%** se l'intervento determina il passaggio ad una classe di rischio inferiore e **del 75%** se l'intervento determina il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Bonus ristrutturazioni 50%

I lavori di recupero del patrimonio edilizio nel 2024 usufruiscono della **detrazione del 50%**, da calcolare su una spesa massima di 96mila euro.

Bonus mobili 50% con tetto di spesa a 5mila euro

Chi ha realizzato un intervento di recupero del patrimonio edilizio, agevolato con il Bonus ristrutturazioni, continuerà ad avere diritto al Bonus mobili: la **detrazione 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici** (in classe A per i forni, E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, F per i frigoriferi e i congelatori).

Cambierà invece il tetto di spesa su cui calcolare la detrazione, che **nel 2024 scenderà da 8mila euro a 5mila euro**.

Bonus verde 36%

Per il 2024, gli interventi di sistemazione a verde degli immobili residenziali continueranno ad essere agevolati con la **detrazione del 36%**, calcolata su un tetto di spesa di 5mila euro.

Negli edifici condominiali, il tetto di spesa è pari a 5mila euro per ogni unità immobiliare ad uso residenziale.

Sconto in fattura e cessione del credito per Superbonus e Bonus edilizi 2024

Una considerazione a parte, comune per tutti i bonus edilizi 2024, va, infine, fatta in merito allo **sconto in fattura e alla cessione del credito**.

I nuovi lavori non danno diritto alle due opzioni. Gli unici casi in cui lo sconto in fattura e la cessione del credito sono consentiti anche nel 2024 **riguardano i lavori in corso**, per i quali **entro il 16 febbraio 2023** sono stati presentati i titoli abilitativi necessari alla realizzazione degli interventi o, nel caso dei lavori di edilizia libera, sono stati effettuati i pagamenti o sottoscritti gli accordi per la fornitura dei beni da installare.

LINK:

[Per maggiori informazioni dal sito edilportale e per consultare le GUIDE disponibili, cliccare QUI.](#)

25. INPS - ONLINE IL NUOVO PORTALE DELLA DISABILITA'

Con **messaggio n. 4193 del 24 novembre 2023**, l'INPS comunica il rilascio di una prima versione del Portale della Disabilità, realizzato nell'ambito delle attività previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Diventa più semplice e veloce per il cittadino accedere e seguire gli sviluppi dell'iter avviato per il **riconoscimento delle prestazioni di invalidità** civile, cecità e sordità civile, disabilità, nonché dei benefici previsti dalle leggi 12 marzo 1999, n. 68, e 5 febbraio 1992, n. 104, accedendo, con la propria identità digitale, al nuovo Portale della disabilità.

Il nuovo Portale è stato progettato nell'ottica della **trasparenza** e della **semplificazione**, con la finalità di creare un canale integrato e completo di informazioni di interesse per la platea dei cittadini interessati.

Colui che ha presentato una domanda di prestazione, può visualizzare il **certificato medico introduttivo**, nonché conoscere il luogo, la data e l'orario di visita, se la stessa è stata già programmata.

Nel caso di una domanda definita - almeno dal punto di vista del primo accertamento sanitario - è possibile visualizzare i verbali redatti dalle ASL e dall'Istituto.

LINK:

[Per consultare il testo del messaggio INPS n. 4193/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per accedere al portale della disabilità, cliccare QUI.](#)

26. VOTO ELETTRONICO - Prime simulazioni il prossimo 13 e 14 dicembre

Il 13 e 14 dicembre 2023 segneranno un passo significativo nell'esplorazione del voto elettronico in Italia con la realizzazione delle prime simulazioni di voto online per consultazioni elettorali.

La sperimentazione del voto elettronico è stata prevista dall'articolo 1, commi 627-628 della L. n. 160 del 27 dicembre 2019 ("Legge di bilancio 2020"), che ha istituito il **Fondo per il voto elettronico** con uno stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2020.

Il Fondo è finalizzato all'introduzione in via sperimentale del voto in **via digitale** nelle **elezioni europee, politiche e per i referendum**.

Tale disposizione è stata modificata dall'articolo 38-bis, comma 10, del D.L. 77/2021, convertito dalla L. n. 108/2021, che ha esteso la sperimentazione anche alle elezioni **regionali e amministrative**, previo il necessario adeguamento da realizzare entro il 31 ottobre 2021 al fine di consentire la sperimentazione per il turno elettorale dell'anno 2022.

Con l'articolo 6, comma 3, del D.L. 41/2022, convertito dalla L. n. 84/2022, la sperimentazione è stata **rinvitata dal 2022 al 2023**.

Contestualmente, è stato disposto un rifinanziamento di **un milione di euro** per l'anno **2023** del **Fondo per il voto elettronico**.

Questa iniziativa, pur non collegata ad alcun evento elettorale reale, coinvolgerà:

- **tutti gli italiani residenti all'estero** in alcune circoscrizioni consolari di Paesi dell'Unione Europea, e
- gli elettori temporaneamente **presenti nelle circoscrizioni consolari coinvolte** per motivi di lavoro, studio o cure mediche.

La simulazione avrà luogo **dalle 8:00 di mercoledì 13 alle 20:00 di giovedì 14 dicembre 2023**.

Le modalità sono disciplinate da specifiche "[Linee guida](#)" approvate con [decreto del Ministro dell'Interno, in concerto con il Ministero per l'Innovazione tecnologica e la transizione digitale il 7 luglio 2021](#).

Le varie fasi del voto elettronico, compresa l'autenticazione dell'elettore, la votazione e la raccolta dei risultati dello scrutinio, saranno gestite **attraverso una piattaforma web dedicata, denominata "Portale E-vote"**, sviluppata dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Viminale in collaborazione con altre Amministrazioni coinvolte, tra cui il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, il Dipartimento per la Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), l'Agenzia per la Cybersicurezza (ACN), e il Ministero della Giustizia – Corte d'Appello di Roma.

Accederanno a questa piattaforma:

- **gli iscritti all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero** ([AIRE](#));
- i cittadini italiani temporaneamente **presenti nelle circoscrizioni consolari coinvolte**, per motivi di **lavoro, studio o cure mediche**.

Per accedere alla piattaforma bisognerà essere **in possesso di una identità digitale** (SPID, VIE o CNS).

Gli elettori coinvolti nella simulazione **saranno informati sulla possibilità di esprimere online il proprio voto** attraverso una campagna di comunicazione del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

Questa campagna utilizzerà avvisi trasmessi via posta elettronica e attraverso gli enti rappresentativi delle comunità degli italiani residenti (COMITES).

LINK:

[Per accedere al comunicato del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'Interno, cliccare QUI.](#)

27. BICICLETTA A PEDALATA ASSISTITA - Non è un autoveicolo che rientra nell'obbligo di assicurazione

Una **bicicletta il cui motore elettrico fornisce solo la pedalata assistita non è un autoveicolo e pertanto non rientra nell'obbligo di assicurazione.**

La ridotta velocità raggiungibile non consente l'equiparazione agli altri mezzi azionati esclusivamente da forza meccanica.

Lo ha affermato la Corte di giustizia europea con **sentenza del 12 ottobre 2023 (C-286/22)** con riferimento al caso di un ciclista belga vittima di un incidente automobilista per le conseguenze del quale, qualche mese dopo, è morto.

Nel caso di specie, il motore della bicicletta **offriva unicamente pedalata assistita**, anche utilizzando la funzione «turbo». Peraltro, tale funzione poteva essere attivata solo dopo uso della forza muscolare (pedalando, camminando con la bicicletta o spingendola).

La Corte di giustizia dell'Unione europea - con la sentenza sulla causa C-286/22 - ha escluso dal novero degli autoveicoli tali biciclette che seppur azionate normalmente con l'applicazione della forza sui pedali innescano un apporto meccanico che consente di raggiungere al massimo i venti chilometri orari.

I giudici dell'Ue hanno operato un raffronto tra mezzi completamente azionati da una forza meccanica e tali tipi di biciclette per concludere che **solo automobili e motocicli sono veicoli in base alla loro capacità di raggiungere velocità implicanti rischi reali per l'integrità e la vita delle persone** a differenza di un mezzo che nel suo massimo può raggiungere i 20km/h.

Da ciò l'affermata esclusione delle bici a pedalata assistita dall'obbligo assicurativo contro la responsabilità civile.

Sul punto dell'inquadramento degli utenti della strada la decisione segnala che a breve saranno in vigore più precise definizioni di veicolo coinvolto nella circolazione stradale.

Infatti, la nozione di «veicolo» sarà modificata **a partire dal 23 dicembre 2023**, quando diventerà applicabile la nuova [direttiva \(UE\) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2021](#) che, modificando la previgente normativa dettata dalla direttiva 2009/103/CE, introdurrà la nozione di "veicolo" inteso quale **"qualsiasi autoveicolo azionato esclusivamente da una forza meccanica"**, precisando aspetti relativi a peso e velocità.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa della Corte di giustizia dell'Unione europea e scaricare il testo integrale della sentenza, cliccare QUI.](#)

28. DATI CATASTALI CON CORRETTI - Indicazioni per la richiesta di correzioni

Quando si riscontrano **errori nei dati catastali dei propri immobili**, l'interessato può chiedere la correzione nella banca dati del Catasto, presentando una domanda presso gli uffici provinciali - Territorio o, in alcune situazioni, mediante il servizio online **"Contact center"**.

Il servizio è finalizzato esclusivamente alla correzione degli errori presenti nelle banche dati catastali e può essere utilizzato solo per alcune tipologie di errori e segnalazioni, in particolare:

- *errore sull'intestatario dell'immobile;*
- *errore sui dati dell'immobile;*
- *segnalazione di incoerenza per fabbricato "mai dichiarato";*

- segnalazione di incoerenza per fabbricato rurale;
- altre variazioni sull'immobile.

Per presentare la **richiesta alla banca dati del Catasto** sono necessari:

- l'indicazione delle proprie generalità;
- l'identificativo catastale dell'immobile (foglio, particella, subalterno);
- gli estremi dell'atto notarile di acquisto o della dichiarazione di successione;
- la denuncia al Catasto di nuova costruzione o di variazione o un altro documento comprovante l'avvenuta variazione.

Il "Contact center" invia, all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'utente nella richiesta, un messaggio di avvenuta presa in carico e il numero identificativo assegnato, da utilizzare in eventuali ulteriori comunicazioni.

Se la richiesta di correzione non rientra tra gli argomenti trattati dalla procedura telematica, all'utente viene comunicato, sempre con una e-mail, che il problema non può essere risolto tramite il servizio.

LINK:

[Per accedere al "Contact Center", cliccare QUI.](#)

29. COP28 - Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici dal 30 novembre al 12 dicembre 2023

Tra le polemiche, gli **Emirati Arabi Uniti ospiteranno la COP28** (la 28esima Conferenza quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) a Dubai **dal 30 novembre al 12 dicembre 2023**, riunendo i leader dei governi, della società civile, dell'industria e della finanza in un momento fondamentale per valutare per la prima volta i progressi del mondo sull'Accordo di Parigi.

Si tratta dei vertici Onu sul clima, le cosiddette Cop, ovvero le Conferenze dei firmatari della Convenzione quadro sui cambiamenti climatici, approvata nello storico summit di Rio del 1992.

Da allora, ogni anno, gli i 197 Paesi parte del trattato più l'Ue si incontrano per fare il punto sulla situazione e cercare di portare avanti **politiche comuni per arginare il riscaldamento globale** sempre più accelerato.

A Dubai si farà un primo bilancio dei progressi fatti dai Paesi rispetto agli obiettivi fissati dall'accordo di Parigi del 2015 e si decideranno le azioni future.

La novità assoluta di questa edizione sarebbe potuta essere la partecipazione attiva ai negoziati e non solo da semplice "osservatore" di una delegazione della Santa sede. Ma purtroppo sembra che il Pontefice non possa più partecipare per motivi di salute.

In ogni caso, quanto Papa Francesco considerasse importante la Cop28 che si sta per aprire a Dubai è evidente dal protagonismo che la conferenza ha avuto nell'esortazione "Laudate Deum" pubblicata all'inizio di ottobre.

A Dubai sarà la prima volta che una delegazione della Santa Sede parteciperà attivamente ai negoziati e non solo da "osservatore".

Quanto il Papa consideri importante la Cop28 che si apre a Dubai giovedì è evidente dal protagonismo che la conferenza ha avuto nell'esortazione "[Laudate Deum](#)" pubblicata all'inizio di ottobre.

Due capitoli interi dedicati ai vertici Onu sul clima: il quarto (*Le Conferenze sul clima: progressi e fallimenti*) e il quinto (*Cosa ci si aspetta dalla COP28 di Dubai?*).

Saranno, invece, assenti i presidenti di Usa Joe Biden e della Cina Xi Jinping.

A condurre le trattative negli Emirati Arabi Uniti, dove sono attesi 70mila partecipanti.

Secondo il VVF, il vertice sul clima di Dubai dovrà correggere drasticamente la rotta e dare nuovo impulso all'azione sul clima per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C

LINK:

[Per accedere al sito United Nations Climate Change, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per conoscere quale sarà la posizione europea al vertice delle Nazioni Unite, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare una scheda di lettura del Servizio Studi della Camera dei deputati, cliccare QUI.](#)

Altre notizie in breve

1) INTELLIGENZA ARTIFICIALE – Il Garante privacy apre un'indagine sulla raccolta di dati personali on line per addestrare gli algoritmi

Con un [comunicato stampa del 22 novembre](#), il Garante per la protezione dei dati personali ha avviato una indagine conoscitiva sui siti internet pubblici e privati per verificare l'adozione di idonee misure di sicurezza adeguate ad impedire la raccolta massiva (*webscraping*) di dati personali a fini di addestramento degli algoritmi di intelligenza artificiale (IA) da parte di soggetti terzi.

L'indagine conoscitiva **riguarda tutti i soggetti pubblici e privati**, operanti quali titolari del trattamento, stabiliti in Italia o che offrono in Italia servizi, che mettono a disposizione on-line dati personali liberamente accessibili anche dagli "spider" dei produttori di algoritmi di intelligenza artificiale.

Il Garante rivolge quindi un invito alle associazioni di categoria interessate, alle associazioni di consumatori, ad esperti e rappresentanti del mondo accademico affinché facciano pervenire i loro commenti e contributi sulle misure di sicurezza adottate e adottabili contro la raccolta massiva di dati personali a fini di addestramento degli algoritmi, all'indirizzo webscraping@gpdp.it, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di consultazione sul sito dell'Autorità.

2) AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - CONTRIBUTO PER IL 2023 – Proroga del termine di versamento al prossimo 31 dicembre per le imprese alluvionate dell'Emilia-Romagna

L'Autorità garante della Concorrenza e del mercato (AGCM), con **delibera n. 30499 del 7 marzo 2023**, ha stabilito il contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità per l'anno 2023, fissandolo nella misura dello 0,058 per mille del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, non superiore a 275.000,00 euro.

Il contributo **andava pagato entro il 31 luglio 2023**. Tuttavia, con **provvedimento del 17 novembre 2023**, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, visto il perdurare delle situazioni di difficoltà in cui versano le società residenti nelle zone colpite dall'alluvione in Emilia Romagna, ha deciso, per le imprese che si trovino nelle condizioni previste dal decreto legge 1° giugno 2023, n. 61 (convertito dalla legge 31 luglio 2023, n. 100), di **prorogare al 31 dicembre 2023** il termine per il versamento del contributo agli oneri di funzionamento per l'anno 2023.

Si ricorda che con provvedimento del 6 giugno 2023, la stessa Autorità aveva in precedenza disposto la proroga del termine di versamento al 20 novembre 2023.

LINK:

[Per consultare il testo della delibera n. 30499/2023, cliccare QUI.](#)

LINK:

[Per consultare il testo del provvedimento del 17 novembre 2023, cliccare QUI.](#)

3) ENTI TERZO SETTORE - Ripartiti i contributi 2021 per acquisto ambulanze, beni strumentali e beni donati a strutture sanitarie pubbliche

E' disponibile online il **Decreto direttoriale n. 253 del 27 ottobre 2023** con il quale il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ripartito le quote dei contributi per l'annualità 2021 agli Enti del Terzo Settore relativi all'acquisto per ambulanze, beni strumentali e beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

Le quote di contributo per l'annualità 2021, in favore delle associazioni di volontariato ed ONLUS che hanno presentato domanda per gli acquisti di ambulanze, beni strumentali e beni da donare a strutture sanitarie pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 16 novembre 2016, sono così ripartite:

- a) **euro 5.037.500,00** per acquisti o acquisizioni di ambulanze
- b) **euro 2.325.000,00** per acquisti o acquisizioni di beni strumentali;
- c) **euro 387.500,00** per acquisti di beni donati a strutture sanitarie pubbliche.

Link:

[Per consultare il testo del decreto direttoriale n. 253/2023, cliccare QUI.](#)

4) REVISORI LEGALI - I crediti formativi conseguiti in eccesso nel 2023 non sono trasferibili nel 2024

I **crediti maturati nel corso del 2023** sul portale di formazione a distanza (FAD) per l'aggiornamento professionale continuo degli iscritti nel registro dei revisori, in eccesso rispetto ai 20 crediti annuali, **non sono ritenuti validi per la formazione del 2024.**

Lo ha reso noto la Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, con comunicato stampa del 10 novembre 2023.

Il Ministero precisa, inoltre, che la fruizione nell'anno 2024 di moduli già completati nel 2023 non potrà consentire l'acquisizione dei relativi crediti.

LINK:

[Per accedere al comunicato stampa, cliccare QUI.](#)

5) AGENZIA DELLE ENTRATE - Segnate false e-mail: si spacciano per "avvisi di notifica fiscale"

L'Agenzia delle entrate, con un **avviso online** pubblicato il **23 novembre 2023**, mette di nuovo in allerta per una recente campagna di *phishing* diffusa tramite ingannevoli comunicazioni *e-mail*, che riportano un presunto "Avviso di notifica fiscale".

Lo scopo è ottenere dal destinatario della missiva il pagamento di una multa relativa a presunte frodi fiscali commesse. L'Agenzia dichiara di essere totalmente estranea a questo tipo di messaggi.

LINK:

[Per accedere all'Avviso dell'Agenzia delle entrate, cliccare QUI.](#)

6) INTELLIGENZA ARTIFICIALE - A DICEMBRE DUE WEBINAR DI AGID SUGLI ASPETTI APPLICATIVI DELL'IA

Continuano gli appuntamenti formativi dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) sull'Intelligenza Artificiale.

Il **5 e il 12 dicembre** sono previsti, infatti, altri due webinar in cui verranno illustrati gli aspetti applicativi di questa tecnologia e verrà approfondita la sua origine e la sua storia.

Il primo webinar, dal titolo "**L'IA e le sue applicazioni: soluzioni per la complessità**" vedrà la partecipazione dell'ing. Gianluigi Greco, professore ordinario di Informatica presso l'Università della Calabria e coordinatore del nuovo Comitato di Coordinamento sull'IA, e dell'ing. Mario Nobile, direttore generale di AgID.

Il secondo webinar, dal titolo "**L'intelligenza artificiale: la sua storia, le sue storie**" sarà tenuto dalla dott.ssa Barbara Caputo, professoressa ordinaria del Politecnico di Torino e presidente di Fococos AI.

I webinar, che si svolgeranno dalle 11.30 alle 13.00, sono aperti a tutti.

Durante le sessioni ci sarà anche la possibilità di interagire con gli esperti, ponendo domande o richieste di chiarimenti su determinati aspetti dell'IA che verranno affrontati a fine incontro.

LINK:

[Per maggiori informazioni e per procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

7) VENDERE ONLINE - FONDAMENTI DI E-COMMERCE - WEBINAR PER IL PROSSIMO 5 DICEMBRE

La Camera di Commercio di Modena rende noto che il Punto Impresa Digitale di Modena, ha organizzato, per il prossimo 5 dicembre, un webinar GRATUITO su come avviare, consolidare e rinnovare una strategia di e-commerce da zero.

Il seminario si svolgerà **martedì 5 dicembre 2023 dalle ore 10.30 alle ore 12.30** su piattaforma Zoom.

Il Punto Impresa Digitale di Modena invierà agli iscritti il link per il collegamento nei giorni precedenti l'incontro.

LINK:

[Per il programma e per come procedere all'iscrizione, cliccare QUI.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Repubblica italiana
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 30 Novembre 2023)

1) Ministero dell'interno - Decreto 6 ottobre 2023: Aggiornamento dei servizi resi disponibili dall'Anagrafe nazionale della popolazione residente di cui all'articolo 62, comma 3 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, (di seguito ANPR), al fine di consentire agli avvocati iscritti nel relativo albo o elenco di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), della legge 31 dicembre 2012, n. 247 di richiedere, per finalità connesse all'esecuzione del mandato professionale, i certificati anagrafici in modalità telematica resi disponibili tramite l'ANPR. (Gazzetta Ufficiale n. 273 del 22 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

2) Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Circolare 20 novembre 2023, n. 298: Procedure per l'affidamento ex art. 50 del d.lgs. n. 36/2023 - Chiarimenti interpretativi in merito alla possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie. (Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.](#)

3) Legge 24 novembre 2023, n. 168: Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica. (Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo della legge, clicca qui.](#)

4) Ministero delle imprese e del made in Italy - Decreto 26 settembre 2023: Modifiche dell'allegato tecnico del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160, in materia di specifiche tecniche e di riordino della disciplina sullo sportello unico delle attività produttive (SUAP). (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

5) Legge 27 novembre 2023, n. 169: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 131, recante misure urgenti in materia di energia, interventi per sostenere il potere di acquisto e a tutela del risparmio. (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

6) Legge 27 novembre 2023, n. 170: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali. (Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto-legge coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione, clicca qui.](#)

7) Direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 2 novembre 2023: Linee di azione nei procedimenti amministrativi in materia di realizzazione di reti pubbliche di comunicazione relative agli interventi da realizzare per l'attuazione del PNRR. (Gazzetta Ufficiale n. 20 del 30 novembre 2023).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto, clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
Unione europea
I provvedimenti scelti per voi
(dal 21 al 30 Novembre 2023)

1) Raccomandazione (UE) 2023/2611 della Commissione del 15 novembre 2023 relativa al riconoscimento delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie L del 24 novembre 2023).

N.B. La presente raccomandazione stabilisce orientamenti relativi alla semplificazione e allo sveltimento del riconoscimento delle competenze e delle qualifiche dei cittadini di paesi terzi da parte degli Stati membri al fine di rendere il mercato del lavoro dell'Unione più attraente per i cittadini di paesi terzi ed agevolare la loro integrazione nel mercato del lavoro in linea con le esigenze dell'economia e della società dell'Unione.

LINK:

[Per scaricare il testo della raccomandazione clicca qui.](#)

Se vuoi rimanere quotidianamente aggiornato sui provvedimenti normativi e su tutte le altre notizie e novità sei invitato a seguirci sul nostro canale TELEGRAM (t.me/tuttocamere)